

Dichiarazione Iva 2026 - adempimenti finali

Dal 1.02.2026 al 30.04.2026 deve essere presentato il modello di dichiarazione Iva annuale per l'anno d'imposta 2025.

Si propone, fra l'altro, una check-list di controllo degli adempimenti connessi con la compilazione e trasmissione telematica del Modello Iva 2026, ricordando preliminarmente le novità e le più frequenti casistiche operative.

Indice

Principali novità dichiarazione Iva 2026	pag. 2
- soggetti obbligati ed esonerati dalla presentazione	pag. 8
- quadro VE - determinazione del volume d'affari	pag. 10
- quadro VF - Iva ammessa in detrazione	pag. 11
- quadro VJ	pag. 14
- quadro VH	pag. 17
- quadro VL - liquidazione dell'imposta annuale	pag. 19
- quadro VQ	pag. 20
- quadro VT	pag. 21
- quadro VM	pag. 22
- quadro VX	pag. 23
- quadro VN	pag. 25
Caso pratico completo	pag. 26
Compensazione orizzontale del credito Iva	pag. 40
Richiesta del rimborso Iva annuale	pag. 42
Check-list compilazione dichiarazione Iva	pag. 46

Scarica la Circolare Speciale in formato Word



PRINCIPALI NOVITÀ DICHIARAZIONE IVA 2026

Prov. Ag. Entrate 15.01.2026

Con il Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate del 15.01.2026 è stato approvato il nuovo modello di dichiarazione Iva 2026, da utilizzare per la dichiarazione relativa all’anno di imposta 2025, con le relative istruzioni. Come negli ultimi anni è stato approvato anche il modello Iva base 2026, che possono utilizzare determinati soggetti passivi Iva (in linea generale i soggetti passivi Iva che non hanno effettuato operazioni con l’estero). Preme ricordare che la dichiarazione Iva 2026 va presentata telematicamente dal 1.02 al 30.04.2026.

SCHEMA DI SINTESI

PRESENTAZIONE DELLA DICHIARAZIONE IVA PER ANNO 2026

Modalità

- A seguito delle modifiche apportate al D.P.R. 322/1998 dall’art. 37, c. 10 D.L. 223/2006, la presentazione della dichiarazione annuale Iva deve essere effettuata esclusivamente per via telematica.
- Di conseguenza, le dichiarazioni cartacee presentate ad una banca o ad un ufficio postale devono ritenersi redatte su modelli non conformi.

Termini

Art. 8
D.P.R.
322/1998

La dichiarazione Iva relativa all’anno d’imposta 2025 deve essere presentata nel periodo compreso **tra il 1.02 e il 30.04.2026, esclusivamente per via telematica.**

La dichiarazione si considera presentata nel giorno in cui è trasmessa mediante procedure telematiche e precisamente nel giorno in cui è conclusa la ricezione dei dati da parte dell’Agenzia delle Entrate (C.M. 25.01.2002, n. 6/E).

NOVITÀ MODELLO DI DICHIARAZIONE IVA 2026 (ANNO D’IMPOSTA 2025)

Prov. Ag. Entrate
15.01.2026

- La dichiarazione Iva 2026 (anno d’imposta 2025) deve essere presentata telematicamente tra il 1.02 e il 30.04.2026.
- Con Provvedimento 15.01.2026 l’Agenzia delle Entrate ha approvato il modello di dichiarazione Iva 2026, da utilizzare per la dichiarazione relativa all’anno di imposta 2025, con le relative istruzioni. È stato approvato anche il modello Iva base 2026, che possono utilizzare determinati soggetti passivi Iva (in linea generale i soggetti passivi Iva che non hanno effettuato operazioni con l’estero).

- Il modello di dichiarazione Iva annuale 2026 non contiene modifiche sostanziali alla struttura: restano invariati l’impianto generale e il numero dei quadri, in linea di continuità con la dichiarazione dell’anno precedente.
- Le innovazioni sono circoscritte ma “sensibili” perché incidono su due aree dove, negli ultimi mesi, si sono concentrati interventi normativi e contenzioso:
 1. **logistica/trasporto:** gestione dichiarativa dell’opzione che sposta il versamento Iva sul committente;
 2. **società non operative:** riduzione/abbandono di automatismi dichiarativi collegati alla perdita del credito Iva.

QUADRO DI SINTESI NOVITÀ MODELLO IVA 2026

Area	Novità	Quadro/rigo interessato	Aspetti operativi
Logistica (opzione versamento Iva dal committente)	Inseriti righe/campi dedicati a imponibile e imposta in regime opzionale	VE38 (campi 2-3) per prestatore; VJ30 per committente; ridenominazione e nuova sezione in VJ	Allineare il dichiarativo alle regole di fatturazione e versamento dell’opzione ex L. 207/2024
Società non operative (art. 30 L. 724/1994)	Eliminati/attenuati presidi dichiarativi che “agganciavano” penalizzazioni automatiche	VA15, VX4, VS (Sez. 1, campo 4); istruzioni su VX2	Recepire l’evoluzione europea e giurisprudenziale, evitando automatismi non più sostenibili
Rimborsi Iva su opere su beni di terzi	Chiarimento espresso nella causale rimborso	Istruzioni VX4 (codice 4)	Integrare nel dichiarativo l’impostazione della risoluzione AE 20/2025 e della Cass. sent. 13162/2024

SCHEMA DI SINTESI (segue)

AMBITO SOGGETTIVO

- In linea generale, sono tenuti alla presentazione della dichiarazione annuale Iva tutti i contribuenti esercenti attività d'impresa (sotto qualsiasi forma giuridica) ovvero attività artistiche o professionali (anche in forma associata), titolari di partita Iva.
- La dichiarazione deve comunque essere presentata qualora i suddetti soggetti passivi nel corso dell'anno:
 - .. non abbiano effettuato operazioni Iva;
 - .. non siano tenuti al versamento dell'imposta;
 - .. non abbiano svolto alcuna attività;
 - .. abbiano effettuato solo operazioni non imponibili ex artt. 8, 8-bis e 9 D.P.R. 633/1972;
 - .. abbiano effettuato operazioni di cessione rottami (ex art. 74, cc. 7 e 8 D.P.R. 633/1972).

ESONERI

- Sono esonerati dall'obbligo di presentazione della dichiarazione Iva 2026:
 - .. i contribuenti che nel 2025 hanno registrato **esclusivamente operazioni esenti** di cui all'art. 10 D.P.R. 633/1972;
 - .. i contribuenti che si sono avvalsi della **dispensa dagli adempimenti** (art. 36-bis D.P.R. 633/1972) e hanno effettuato **solo operazioni esenti**. L'esonero non si applica qualora il contribuente abbia effettuato anche operazioni imponibili (ancorché riferite ad attività gestite con contabilità separata) ovvero se sono state registrate operazioni intracomunitarie (art. 48, c. 2 D.L. 331/1993) o siano state eseguite le rettifiche di cui all'art. 19-bis2 D.P.R. 633/1972, ovvero siano stati effettuati acquisti per i quali in base a specifiche disposizioni l'imposta è dovuta da parte del cessionario/committente, ossia mediante reverse charge (servizi edili, oro, rottami, ecc.);
 - .. i contribuenti che si avvalgono del **regime forfetario/minimi** per le persone fisiche esercenti attività d'impresa, arti e professioni;
 - .. i **produttori agricoli esonerati** dagli adempimenti Iva (art. 34, c. 6 D.P.R. 633/1972);
 - .. gli esercenti attività di giochi, intrattenimenti e altre attività indicate nella Tariffa allegata al D.P.R. 640/1972, qualora non abbiano optato per l'applicazione dell'Iva secondo criteri ordinari;
 - .. le ditte individuali che hanno concesso in affitto l'unica azienda e non esercitano altra attività rilevante ai fini Iva;
 - .. i soggetti Iva residenti in altri Stati UE:
 - i) che hanno nominato il rappresentante fiscale "leggero";
 - ii) qualora abbiano effettuato solo operazioni non imponibili, esenti, non soggette o comunque senza obbligo di pagamento dell'imposta (art. 44, c. 3 D.L. 331/1993);
 - .. le associazioni sportive dilettantistiche (e soggetti equiparati) che hanno esercitato l'opzione per l'applicazione del regime forfetario di cui alla L. 16.12.1991, n. 398, consistente nell'esonero dagli adempimenti Iva per tutti i proventi conseguiti nell'esercizio di attività commerciali connesse agli scopi istituzionali;
 - .. i soggetti domiciliati o residenti fuori dall'Unione europea, non identificati in ambito comunitario, che si sono identificati ai fini Iva nel territorio dello Stato con le modalità previste dall'art. 74-quinquies D.P.R. 633/1972 per l'assolvimento degli adempimenti relativi a tutti i servizi resi a committenti, non soggetti passivi d'imposta;
 - .. i raccoglitori occasionali di prodotti selvatici non legnosi di cui alla classe ATECO 02.30 e i raccoglitori occasionali di piante officinali spontanee ai sensi dell'art. 3 D. Lgs. 21.05.2018, n. 75, che nell'anno solare precedente hanno realizzato un volume d'affari non superiore ad € 7.000 (art. 34-ter).

APPROFONDIMENTI

LOGISTICA: NUOVI RIGHI VE/VJ E COERENZA CON FATTURA E PRASSI

- Il modello si adegua al regime opzionale introdotto dall'art. 1, cc. 59-65 L. 30.12.2024, n. 207, attuato dal provvedimento dell'Agencia delle Entrate 28.07.2025, n. 309107, operativo **dal 30.07.2025**. La misura consente - per prestazioni rese tramite appalto/subbappalto/affidamento o analoghi rapporti negoziali nel comparto trasporto e logistica - che **l'Iva sia versata dal committente (ferma l'emissione della fattura da parte del prestatore)**.
- Sul piano documentale, la prassi ha richiesto un presidio testuale in fattura: l'annotazione "**Opzione Iva a carico del committente ex art. 1, c. 59 L. 207/2024**", oltre ai dati ordinari (imponibile, aliquota, imposta), come indicato nelle FAQ AE del 10.09.2025 e nella circ. n. 14/2025.
- La novità dichiarativa è "simmetrica" tra chi emette la fattura (prestatore) e chi versa l'imposta (committente).

Tavola n. 1

Compilazione dichiarazione Iva 2026: opzione logistica

Soggetto	Cosa indicare	Quadro del modello Iva 2026	Dato da esporre
Prestatore (fornitore del servizio)	Prestazioni rese in opzione	VE - rigo VE38, campi 2 e 3	Imponibile e Iva delle prestazioni rese a imprese di trasporto/movimentazione/logistica ex art. 1, cc. 59-63 L. 207/2024
Committente	Prestazioni ricevute per cui versa l'Iva	VJ - rigo VJ30, campi 1 e 2	Imponibile e Iva delle prestazioni ricevute in opzione

QUADRO VJ RIORGANIZZATO IN DUE SEZIONI

- L'inserimento del rigo VJ30 determina un riassetto interno del quadro VJ, ora articolato in:
 - .. **Sezione 1**: "Determinazione dell'imposta relativa a particolari tipologie di operazioni";
 - .. **Sezione 2** (nuova): "Acquisti di servizi da parte di imprese di trasporto, movimentazione merci e logistica".
- L'impostazione è coerente con la logica sostanziale della misura: fattura emessa dal prestatore, Iva "gestita" dal committente con regole di versamento dedicate.

SOCIETÀ NON OPERATIVE: DAL CONTENZIOSO UE AL "RIASSETTO" DICHIARATIVO

- Le società non operative (art. 30 L. n. 724/1994) sono state per anni associate, sul fronte Iva, a meccanismi penalizzanti in parte "automatici". Tuttavia, tali penalizzazioni sono state ritenute incompatibili con la direttiva Iva, in particolare con gli artt. 9 e 167 della direttiva 2006/112/CE, dalla Corte di Giustizia UE (sent. 7.03.2024, causa C-341/22).
- Sull'onda di questo approdo, la Cassazione ha poi disapplicato la normativa nazionale in numerose pronunce (tra cui, in via esemplificativa, Cass. nn. 27038/2025 e 25705/2025).
- Nonostante ciò, il modello Iva relativo al periodo d'imposta 2024 aveva mantenuto un impianto dichiarativo che, tra le altre cose, "presidiava" la perdita del credito in presenza di specifiche condizioni triennali (richiamo operativo al rigo VA15 e al relativo codice "4"). Sul tema è intervenuta anche l'interrogazione parlamentare n. 5-03950/2025, cui il MEF ha risposto segnalando l'assenza, nelle more di una revisione organica della disciplina delle società di comodo, di soluzioni operative definitive per il recupero dei crediti Iva.

- Pur in assenza di un intervento legislativo risolutivo, il modello Iva 2026 sembra ridurre i meccanismi dichiarativi che, nella pratica, si traducevano in automatismi penalizzanti. I principali indicatori sono tre:
 1. **VA15**: la casella serve a segnalare la condizione di società non operativa, ma non è più richiesto il corredo informativo "per codici" relativo alle annualità di ricorrenza della non operatività (va solo barrata);
 2. **VX4**: scompare il riquadro di attestazione/auto-dichiarazione legato al non rientro nella disciplina o alla presentazione di interpello disapplicativo;
 3. **VS** - sezione 1, campo 4: compare una nuova casella per le società non operative che partecipano alla liquidazione Iva di gruppo.

- Inoltre, un segnale particolarmente significativo è rinvenibile nelle **istruzioni al rigo VX2, che non richiamano più la perdita definitiva del credito Iva nella fattispecie contemplata dall'art. 30, c. 4 L. 724/1994** (come invece accadeva nel passato impianto dichiarativo).

Tavola n. 2

Società non operative: “prima e dopo” nel modello (focus quadri)

Punto del modello	Modello precedente (logica)	Dichiarazione Iva 2026 (nuova impostazione)	Impatto pratico
VA15	Segnalazione + codici descrittivi della casistica (incl. cod. “4”)	Segnalazione “secca” della non operatività	Riduce la “tipizzazione automatica” dei casi con effetti sul credito
VX4	Presidio dichiarativo con attestazioni/istanza interpello	Riquadro non più presente	Elimina un passaggio formale che spesso si traduceva in vincolo operativo
VS (Sez. 1, campo 4)	Nessuna specifica per gruppo Iva	Nuova casella per società non operative in liquidazione Iva di gruppo	Tracciatura mirata, senza penalizzazione automatica
Istruzioni VX2	Richiami alla perdita definitiva del credito in alcuni casi	Non richiamano più la perdita automatica ex art. 30, c. 4	Conferma “di sistema” del superamento dell’automatismo (almeno in dichiarazione)

RIMBORSI IVA E OPERE SU BENI DI TERZI: CHIARIMENTO “IN ISTRUZIONI” E RIFLESSI SU VX4

- Nelle istruzioni al quadro VX, con riferimento al rigo VX4 (causale rimborso codice 4), viene precisato - richiamando espressamente la risoluzione AE n. 20/2025 - che **“può essere chiesta a rimborso l’imposta detraibile assolta per la realizzazione di opere su beni di terzi”**.
- Il passaggio è tutt’altro che neutro: la ris. 20/2025, facendo leva anche sui principi affermati dalla Cassazione (Cass. SS.UU. n. 13162/2024), amplia la lettura dell’art. 30, c. 2, lett. c), D.P.R. 633/1972, superando un’interpretazione eccessivamente letterale della nozione di “beni ammortizzabili” e riconducendo il presupposto del rimborso ai beni di investimento destinati all’esercizio dell’attività per un arco temporale medio-lungo, anche se non “ammortizzabili” in senso civilistico-reddituale.

COME CHIEDERE IL RIMBORSO IN DICHIARAZIONE: CODICE, SOGLIA E MODELLO APPROVATO

- Se il credito Iva “qualificato” matura nel 2024 (dichiarazione Iva 2025 per il 2024), la richiesta di rimborso passa – secondo le regole ordinarie – dal quadro VX. In particolare, nel modello Iva da ultimo approvato con provvedimento AE n. 9491/2025, la richiesta si concretizza compilando il rigo VX4 e indicando, in “causale rimborso”, il codice 4 (art. 30, c. 2, lett. c) D.P.R. 633/1972). Resta fermo il requisito quantitativo: credito superiore a € 2.582,28.
- Se la dichiarazione è stata presentata prima delle indicazioni della ris. 20/2025 e, per prudenza, non era stato richiesto il rimborso, la via ordinaria è la presentazione di una dichiarazione correttiva nei termini, per riallineare VX4 alle nuove coordinate interpretative.

CREDITI “STRATIFICATI” (ANNI ANTECEDENTI): IL RICHIAMO ALLA PRASSI STORICA E CONDIZIONI

- Per crediti derivanti da acquisti anteriori al 2024, la prassi - già da tempo - ammette una logica “cumulativa” nell’ammontare rimborsabile: la C.M. 5.03.1990, n. 13 (Parte n. 11) ha affermato che, nel computo del rimborso ex art. 30, c. 2, lett. c), concorre non solo l’Iva sui beni acquistati nell’anno, ma anche quella assolta su beni acquistati in anni precedenti.
- Le istruzioni al modello Iva, nel tempo, hanno però precisato condizioni operative che vanno presidiate:
 - .. il credito riportato a nuovo non deve essere stato già chiesto a rimborso;
 - .. non deve essere stato già utilizzato in compensazione “orizzontale” in F24 ai sensi dell’art. 17, c. 1 D. Lgs. n. 241/1997;
 - .. deve risultare dalle annotazioni contabili (richiamo alla corretta registrazione ex art. 25 D.P.R. 633/1972 e alla tracciabilità del trascinarsi della detrazione).

COORDINAMENTO CON LA DETRAIBILITÀ “A MONTE” SU BENI DI TERZI

- La detraibilità dell’Iva su interventi effettuati su beni di terzi, se strumentali all’attività, è oggi stabilizzata anche grazie alla giurisprudenza di legittimità: si richiamano, in particolare, Cass. SS.UU. nn. 11533/2018 e 11534/2018. In questa cornice, alla luce delle istruzioni e della prassi richiamata, non appare necessario “ricostruire” retroattivamente il credito via integrazioni delle dichiarazioni più risalenti (ad esempio intervenendo sul quadro VN), se il credito è correttamente emerso in contabilità e riportato a nuovo secondo le regole.

Scaricato e condiviso da Sistema Ratio - Centro Studi Castelli Srl il 18/03/2026 da RIVOIRA ALBERTO MARIA [riviste@ivoiracommercialisti.it]

QUADRO VP

- **Dichiarazione Iva presentata entro il 2.03.2026**
 - Il quadro VP svolge lo stesso ruolo del modello di comunicazione delle liquidazioni periodiche Iva, noto come LIPE.
 - Le istruzioni per compilare il quadro VP indicano che, per compilare correttamente il quadro e individuare i dati da inserire nei suoi campi, si devono seguire le istruzioni fornite per compilare il modello LIPE.
- **Opzione**
 - La compilazione del quadro VP è opzionale. È possibile presentare la LIPE utilizzando il modello approvato dall'Agenzia delle Entrate il 21.03.2018 come alternativa.
 - Se si sceglie di compilare il quadro VP, la dichiarazione Iva deve essere presentata entro il mese di febbraio, quindi **entro il 2.03.2026** (il 29.02 cade di sabato) per l'anno corrente, come specificato nelle istruzioni per la dichiarazione Iva 2025.
 - Tuttavia, il quadro non può essere compilato se la dichiarazione è presentata dopo tale data. In tal caso, il contribuente deve presentare autonomamente la comunicazione dei dati del IV trimestre entro lo stesso termine del 2.03.2026 per evitare sanzioni.
- **Soggetti**
 - In base a quanto sopra ne discende che sono interessati alla compilazione del **quadro VP** i soggetti passivi Iva che presentano la dichiarazione Iva ovvero tenuti alla presentazione della LIPE.
 - La compilazione di tale quadro è facoltativa, ma qualora compilato (senza presentazione della LIPE) la dichiarazione Iva 2026 (anno d'imposta 2025) deve essere presentata entro il 2.03.2026.
 - Ne discende che rimangono esonerati dalla compilazione del quadro VP i soggetti passivi non obbligati alla presentazione della dichiarazione annuale Iva o all'effettuazione delle liquidazioni periodiche, sempre che, nel corso dell'anno, non vengano meno le condizioni di esonero.

Tavola

Quadro VP e termini di presentazione della dichiarazione

Compilazione del quadro VP in sede di dichiarazione Iva 2026	La dichiarazione Iva 2026 (anno d'imposta 2025) deve essere presentata entro il 2.03.2026.
Non compilazione del quadro VP in sede di dichiarazione Iva 2026	<ul style="list-style-type: none"> • I contribuenti devono: <ul style="list-style-type: none"> .. inviare la LIPE del IV trimestre 2025 entro il 2.03.2026; .. presentare la dichiarazione Iva 2026 secondo i termini ordinari, ossia entro il 30.04.2026.

VERSAMENTI

- Il soggetto Iva può:
 - .. versare in **un'unica soluzione entro il 16.03** oppure rateizzare maggiorando dello 0,33% mensile l'importo di ogni rata successiva alla prima;
 - .. versare in **unica soluzione entro il 30.06** con la maggiorazione dello 0,40% per ogni mese o frazione di mese successivi al 16.03 oppure rateizzare dalla data di pagamento, maggiorando dapprima l'importo da versare con lo 0,40% per ogni mese o frazione di mese successivi al 16.03 e quindi aumentando dello 0,33% mensile l'importo di ogni rata successiva alla prima.
 - È, in ogni caso, possibile avvalersi dell'ulteriore differimento del versamento del saldo Iva al termine fissato dall'art. 17, c. 2 D.P.R. 435/2001 (30.07), applicando sulla somma dovuta al 30.06 (al netto delle compensazioni) gli ulteriori interessi dello 0,40% (risol. n. 73/E/2017).
- Gli adempimenti fiscali e il versamento delle somme, compresi i versamenti rateali, che hanno scadenza dal 1° al 20.08 di ogni anno, possono essere effettuati entro il giorno 20 dello stesso mese, senza alcuna maggiorazione (art. 37, c. 11-bis D.L. 223/2006).

SANZIONI

DICHIARAZIONE IVA TARDIVA

- Il D. Lgs. 14.06.2024, n. 87, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale 28.06.2024, n. 150, ha riformato il sistema delle sanzioni amministrative tributarie.
- Le nuove disposizioni si applicano alle violazioni commesse a partire dal 1.09.2024.
- Qualora il soggetto passivo Iva non abbia proceduto alla presentazione della dichiarazione Iva e intenda provvedere, potrà farlo **entro i successivi 90 giorni** dalla scadenza del termine ordinario avvalendosi dell'istituto del **ravvedimento operoso**. Sul punto si segnala che il D. Lgs. 87/2024 non disciplina espressamente la sanzione prevista per la dichiarazione presentata con un ritardo massimo di 90 giorni. Dovrebbe, quindi, rimanere ferma **la sanzione di € 250**.
- Va da sé che con riferimento alla dichiarazione Iva 2026 (anno d'imposta 2025) il termine ultimo scade il 29.07.2026 (oltre tale termine la dichiarazione si considera omessa).
- Ciò premesso il soggetto passivo Iva, al fine di regolarizzare la propria posizione, dovrà:
 - .. presentare la dichiarazione Iva, versando la corrispondente sanzione per la tardività, pari a € 25, per meglio dire la sanzione in misura fissa di € 250, ridotta a 1/10 (versamento tramite il modello F24 di € 25 utilizzando il codice tributo 8911, e come anno di riferimento l'anno in cui si è commessa la tardiva presentazione);
 - .. se risulta anche un tardivo od omesso versamento del tributo: procedere al pagamento dell'imposta e degli interessi, calcolati al tasso legale, con maturazione giorno per giorno, dalla scadenza del versamento originario. È dovuta, altresì, la relativa sanzione per omesso versamento (pari al 25% dal 1.09.2024), ridotta secondo le misure dell'art. 13 D. Lgs. 472/1997, in ragione del momento in cui interviene il versamento.

DICHIARAZIONE IVA OMESSA

- La dichiarazione presentata **oltre 90 giorni** dalla scadenza del termine di presentazione è da considerarsi, comunque, omessa con la conseguenza che le sanzioni non possono essere spontaneamente regolarizzate mediante l'istituto del ravvedimento operoso.
- L'omessa dichiarazione, per gli errori commessi dal 1.09.2024 (a seguito del D. Lgs. 87/2024) è sanzionata in misura pari al **120% delle imposte dovute**, con un **minimo di € 250,00**.
- Prima del D. Lgs. n. 87/2024 la sanzione variava dal 120% al 240% delle imposte dovute, con un minimo di € 250,00.
- Non è stata, invece, modificata la sanzione per la dichiarazione omessa dalla quale non emergono tributi da versare, che continua ad essere **da € 250,00 a € 2.000,00**.

Tavola

Sanzioni previste in tema di dichiarazione Iva (prima e dopo il D. Lgs. 87/2024)

Tipologia di violazione	Errori/omissioni/violazioni commesse fino al 31.08.2024	Errori/omissioni/violazioni dal 1.09.2024
Dichiarazione Iva infedele	Dal 90% al 180%	70%, minimo € 150
Dichiarazione Iva infedele con integrativa prima del controllo	Non prevista dalla disposizione normativa	50%, minimo € 150
Dichiarazione Iva omessa	Dal 120% al 240%, minimo € 250	120%, minimo € 250
Dichiarazione Iva omessa trasmessa prima del controllo	Dal 60% al 120%, minimo € 200 (se presentata entro l'anno e senza controlli)	75%, minimo € 250
Dichiarazione Iva inesatta	Da € 250 a € 2.000	Da € 250 a € 2.000

SOGGETTI OBBLIGATI ED ESONERATI DALLA PRESENTAZIONE

SOGGETTI OBBLIGATI

Titolari di partita Iva

- Sono obbligati alla presentazione della dichiarazione annuale Iva tutti i contribuenti esercenti attività d'impresa ovvero attività artistiche o professionali, di cui agli artt. 4 e 5 D.P.R. 633/1972, titolari di partita Iva.
- Si tratta, quindi, dei soggetti titolari di partita Iva in quanto:
 - .. esercenti attività d'impresa sotto qualsiasi forma giuridica;
 - .. esercenti attività artistiche o professionali (professionisti, artisti, altri lavoratori autonomi) anche in forma associata;
 - .. associazioni sportive dilettantistiche, associazioni culturali non riconosciute, che non hanno optato per le disposizioni di cui alla L. 398/1991.
- L'obbligo di presentazione della dichiarazione Iva è applicabile anche qualora i soggetti Iva di cui sopra, nel corso dell'anno:
 - .. **non abbiano effettuato operazioni in regime Iva;**
 - .. **non siano tenuti al versamento dell'imposta;**
 - .. **non abbiano svolto alcuna attività;**
 - .. abbiano effettuato esclusivamente operazioni **non imponibili** di cui agli artt. 8, 8-bis e 9 D.P.R. 633/1972;
 - .. abbiano effettuato operazioni **non soggette** di cui all'art. 74, cc. 7 e 8 (cessioni di rottami) D.P.R. 633/1972.

CASI PARTICOLARI

- Sono obbligati alla presentazione della dichiarazione Iva anche:
 - .. i soggetti (agricoltori esonerati, esercenti attività di intrattenimento) che, in precedenza, abbiano optato per l'applicazione dell'Iva in modo ordinario;
 - .. gli eredi;
 - .. il curatore fallimentare;
 - .. le società incorporanti;
 - .. le società beneficiarie in caso di scissione.

Tavola

Principali soggetti esonerati

<p>Esclusivamente operazioni esenti</p>	<p>Contribuenti che per l'anno d'imposta abbiano registrato esclusivamente operazioni esenti di cui all'art. 10 del D.P.R. 633/1972, nonché coloro che essendosi avvalsi della dispensa dagli obblighi di fatturazione e di registrazione ai sensi dell'art. 36-bis del D.P.R. 633/1972 abbiano effettuato soltanto operazioni esenti.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Sono comunque tenuti alla presentazione della dichiarazione i contribuenti che: <ul style="list-style-type: none"> .. debbano eseguire la rettifica della detrazione nel caso di acquisti di beni ammortizzabili (art. 19-bis2 D.P.R. 633/1972); .. abbiano registrato operazioni intracomunitarie (art. 48, c. 2 D.L. 331/1993); .. abbiano effettuato anche operazioni imponibili, ancorché riferite ad attività tenute con contabilità separate; .. abbiano effettuato acquisti od operazioni per le quali, in base a specifiche disposizioni, l'imposta è dovuta dal cessionario/committente (reverse charge). Si pensi, ad esempio, alle prestazioni di servizi su edifici [art. 17, c. 6, lett. a-ter) D.P.R. 633/1972] oppure alla compravendita di rottami e altri materiali di recupero (art. 74, cc. 7 e 8 del D.P.R. 633/1972).
<p>Minimi e forfetari</p>	<p>I contribuenti minimi (art. 27, cc. 1 e 2, D.L. 98/2011) e i forfetari (cc. da 54 ad 89, L. 190/2014).</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Tali contribuenti sono esonerati: <ul style="list-style-type: none"> .. dall'obbligo di registrazione e liquidazione/versamento dell'Iva (in quanto fatture fuori campo Iva); .. dalla presentazione della dichiarazione Iva; .. dagli obblighi di tenuta dei registri Iva (fatture emesse, corrispettivi, acquisti e ogni altro registro tenuto ai fini Iva); .. dall'obbligo di presentazione dello spesometro e comunicazioni liquidazioni Iva.

Tavola (segue)

<p>Produttori agricoli esonerati</p>	<p>Produttori agricoli esonerati dagli adempimenti ai sensi dell'art. 34, c. 6 D.P.R. 633/1972.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Produttori agricoli con un volume d'affari non superiore a € 7.000,00, costituito per almeno 2/3 da cessioni relative a beni di cui alla Tabella A, parte I, D.P.R. 633/1972. • Tali contribuenti sono esonerati dagli adempimenti previsti dalla normativa Iva (fatturazione, registrazione, liquidazione periodica, dichiarazione annuale). • Vi è comunque l'obbligo di numerazione e conservazione delle fatture d'acquisto/bollette doganali.
<p>Giochi e intrattenimenti</p>	<p>Esercenti attività di organizzazione di giochi, di intrattenimenti ed altre attività indicate nella tariffa allegata al D.P.R. 640/1972, esonerati dagli adempimenti Iva ai sensi dell'art. 74, c. 6 del D.P.R. 633/1972, che non hanno optato per l'applicazione dell'Iva nei modi ordinari.</p> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin-top: 10px;"> <p>Non rientrano tra i soggetti esclusi coloro che svolgono attività spettacolistiche. Anche nell'ipotesi in cui si renda applicabile l'art. 74-quater, c. 5 D.P.R. 633/1972 (contribuenti in regime forfetario), vi è l'obbligo di presentazione della dichiarazione Iva.</p> </div>	<ul style="list-style-type: none"> • Le attività di intrattenimento, soggette a imposta sugli intrattenimenti (ISI), che scontano l'Iva in modo forfetario sono: <ul style="list-style-type: none"> .. esecuzioni musicali di qualsiasi genere, ad esclusione dei concerti musicali vocali e strumentali, e intrattenimenti danzanti anche in discoteche e sale da ballo, quando l'esecuzione musicale dal vivo sia di durata inferiore al 50% dell'orario complessivo di apertura al pubblico dell'esercizio; .. utilizzo di biliardi, di elettrogrammofoni, di biliardini e di qualsiasi tipo di apparecchio e congegno a gettone, a moneta o a scheda, da divertimento o trattenimento, anche se automatico o semiautomatico, installati sia nei luoghi pubblici o aperti al pubblico, sia nei circoli o associazioni di qualunque specie; .. utilizzo ludico di strumenti multimediali; .. gioco del bowling; .. noleggio go-kart ; .. ingresso nelle sale da gioco o nei luoghi specificatamente riservati all'esercizio delle scommesse; .. esercizio del gioco nelle case da gioco e negli altri luoghi a ciò destinati.
<p>Giornalai e tabaccai</p>	<ul style="list-style-type: none"> • In considerazione del fatto che tali soggetti effettuano esclusivamente operazioni non rilevanti ai fini Iva, gli stessi sono esonerati dalla presentazione della dichiarazione Iva. • Nei casi in cui tali contribuenti effettuino la registrazione degli acquisti esercitando la relativa detrazione d'imposta, possono presentare la dichiarazione Iva al fine di recuperare il relativo credito. 	
<p>Affitto unica azienda</p>	<p>Imprese individuali che abbiano dato in affitto l'unica azienda e non esercitino altre attività rilevanti agli effetti dell'Iva.</p>	<p>Circolari 19.03.1985, n. 26 e 4.11.1986, n. 72</p>
<p>Cessata attività</p>	<p>Soggetti passivi Iva che hanno cessato l'attività entro il 31.12 dell'anno precedente.</p>	
<p>Soggetti esteri</p>	<p>Soggetti esteri non stabiliti ai fini Iva in Italia.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Sono esonerati dall'obbligo di presentazione della dichiarazione Iva: <ul style="list-style-type: none"> .. i soggetti senza stabile organizzazione in Italia, che risiedono in uno Stato membro della UE, che hanno effettuato sul territorio dello Stato solo operazioni non imponibili, esenti, non soggette o senza obbligo di pagamento dell'imposta; .. i soggetti, domiciliati o residenti fuori dalla UE (non identificati in ambito comunitario), che si sono identificati ai fini Iva nel territorio dello Stato secondo le disposizioni dell'art. 74-quinquies del D.P.R. 633/1972 per gli adempimenti riguardanti servizi resi mediante mezzi elettronici a committenti non soggetti passivi domiciliati/residenti in Italia o altro Stato membro.
<p>Soggetti L. 398/1991</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Associazioni sportive dilettantistiche. • Associazioni senza fini di lucro. • Società sportive dilettantistiche di capitali (comprese le cooperative) senza fine di lucro di cui all'art. 90, c. 17 L. 289/2002. • Pro-loco (art. 9-bis D.L. 417/1991). • Associazioni bandistiche e cori amatoriali, filodrammatiche, di musica e danza. 	<ul style="list-style-type: none"> • Che hanno optato per l'esonero dagli adempimenti ai fini dell'Iva ai sensi della L. 398/1991. <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin-top: 10px;"> <ul style="list-style-type: none"> • L'opzione vincola il soggetto per almeno un quinquennio ed è valida, se è posto in essere il cosiddetto "comportamento concludente", dal 1.01 o dall'inizio dell'attività. • La comunicazione dell'opzione avviene nel quadro VO (nel Mod. Iva 2026 casella 1, rigo VO30 per il comportamento concludente tenuto nel 2025). </div> <ul style="list-style-type: none"> • Tali soggetti devono comunque effettuare i versamenti Iva periodici.

QUADRO VE - DETERMINAZIONE DEL VOLUME D'AFFARI

DEFINIZIONE

- Per volume d'affari del contribuente s'intende l'ammontare complessivo delle cessioni di beni e delle prestazioni di servizi dallo stesso effettuate, registrate o soggette a registrazione con riferimento a un anno solare a norma degli articoli 23 e 24, tenendo conto delle variazioni di cui all'articolo 26.

Non concorrono a formare il volume d'affari le cessioni di beni ammortizzabili, compresi quelli indicati nell'articolo 2424 del codice civile (voci B.I.3) e B.I.4) dell'attivo dello stato patrimoniale, **nonché i passaggi interni di cui all'ultimo comma dell'articolo 36.**

Tavola

Determinazione del volume d'affari

DEFINIZIONE	Il volume d'affari è costituito dall'ammontare complessivo delle cessioni di beni e prestazioni di servizi effettuate , registrate o soggette a registrazione con riferimento al periodo d'imposta.	
ELEMENTI DA CONSIDERARE NEL VOLUME D'AFFARI	Fatture immediate emesse.	Nel periodo di riferimento (anno solare). Compresi gli "imponibili" relativi alle operazioni con Iva ad esigibilità differita.
	Per i soggetti non obbligati all'emissione della fattura (commercianti al minuto - art. 22) il calcolo del volume d'affari si effettua separando l'imponibile e l'Iva compresi nel corrispettivo.	
	Consegne o spedizioni effettuate, risultanti da documenti di trasporto riepilogati nelle fatture differite.	
	Variazioni delle operazioni, in aumento o in diminuzione, operate ai sensi dell'art. 26 in quanto, anche se relative ad operazioni poste in essere negli anni precedenti, se danno luogo ad annotazioni nei registri Iva del cedente o del cessionario.	
ELEMENTI ESCLUSI DAL VOLUME D'AFFARI	Cessioni di beni ammortizzabili, compresi i diritti di brevetto industriali, di utilizzazione delle opere dell'ingegno, di concessione e di licenza, nonché di marchi di fabbrica e diritti similari.	
	Passaggi interni tra contabilità separate.	Art. 36, c. 5 D.P.R. 633/1972
	Acquisti da soggetti non residenti o da residenti con il regime del "reverse charge"	Art. 17, c. 3, 5, 6 D.P.R. 633/1972
	Compensi corrisposti dagli esercenti trasporti pubblici urbani di persone ai rivenditori autorizzati di documenti di viaggio.	Art. 74, c. 1, lett. e) D.P.R. 633/1972
	Operazioni esenti per le quali è stata esercitata l'opzione per la dispensa degli adempimenti contabili.	Art. 36-bis D.P.R. 633/1972
	Operazioni esenti inerenti l'esercizio del gioco del lotto, lotterie, scommesse, ecc., in quanto vi è l'esonero della fatturazione e della registrazione dei corrispettivi.	Art. 10, c. 1, punto 6) D.P.R. 633/1972
	Acquisti intracomunitari di beni e servizi soggetti alla doppia registrazione nel registro acquisti e nel registro vendite.	Artt. 37, 38 D.L. 331/1993
	Le operazioni non considerate cessioni di beni o prestazioni di servizi.	Artt. 2, 3 D.P.R. 633/1972
	Eccezione Art. 2, c. 3, lett. 1) cessione di pasta, pane, latte, ecc.	
	Le operazioni escluse dal computo della base imponibile Iva.	Art. 15 D.P.R. 633/1972
AMMONTARE DELLE OPERAZIONI REGistrate O SOGGETTE A REGISTRAZIONE	È determinato secondo le disposizioni degli artt. 13, 14, 15 (criteri previsti per il calcolo della base imponibile).	

QUADRO VF - IVA AMMESSA IN DETRAZIONE

ACQUISTI CON DETRAZIONE IVA LIMITATA

- Per l'acquisto di autovetture nonché di telefonini, a seconda dei casi, vi è una limitazione al diritto della detrazione Iva.

DETRAZIONE IVA AUTOVETTURE

Compresi i costi connessi: carburante, manutenzione, pedaggi.

- La L. 24.12.2007, n. 244, con effetto dal 28.06.2007, ha riformulato la lett. c) dell'art. 19-bis1 del D.P.R. 633/1972, sulla limitazione del diritto alla detrazione dell'Iva sull'acquisto o importazione di mezzi di trasporto, componenti e ricambi, al fine di meglio adeguare la normativa interna alle indicazioni contenute nella decisione del Consiglio europeo del 18.06.2007.



Con decisione 8.12.2025, n. 2529, il Consiglio dell'Unione europea ha **prorogato fino al 31.12.2028** l'autorizzazione concessa all'Italia a limitare in via forfetaria al 40% la detrazione dell'IVA assolta sulle spese relative ai veicoli stradali a motore non utilizzati esclusivamente nell'esercizio dell'attività d'impresa, arte o professione. La proroga si inserisce nel solco di un regime derogatorio ormai strutturale, giustificato da esigenze di semplificazione, contrasto all'evasione e difficoltà di controllo dell'uso promiscuo dei veicoli, e mantiene invariato l'impianto normativo interno delineato dall'art. 19-bis1 del DPR 633/1972, come interpretato dalla prassi e dalla giurisprudenza nazionale ed europea.

- È prevista la detrazione nella misura del 40% dell'imposta relativa all'acquisto o importazione (nonché dei relativi componenti e ricambi) dei "veicoli stradali a motore", ossia "tutti i veicoli a motore, diversi dai trattori agricoli o forestali, normalmente adibiti al trasporto stradale di persone o beni la cui massa massima autorizzata non supera 3.500 kg e il cui numero di posti a sedere, escluso quello del conducente, non è superiore a otto" che "non sono utilizzati esclusivamente nell'esercizio dell'impresa, dell'arte o della professione".

- La normativa attuale non esclude la possibilità di una detrazione totale dell'imposta a condizione **che sia dimostrabile un utilizzo esclusivo del mezzo di trasporto nell'ambito dell'attività di impresa o professionale**. Ad oggi non è stato chiarito quale possa essere il "mezzo di prova" da esibire in corso di eventuale controllo.
- Inoltre, l'Iva relativa all'acquisto e importazione di carburanti e lubrificanti destinati ai mezzi di trasporto richiamati precedentemente, nonché alle prestazioni di cui all'art. 16, c. 3 D.P.R. 633/1972 (leasing, noleggio e simili), nonché relativa alle prestazioni di custodia, manutenzione, riparazione e impiego, compresi i pedaggi autostradali, è ammessa in detrazione nella stessa misura in cui è ammessa in detrazione l'imposta relativa agli anzidetti mezzi di trasporto.

Esempio n. 1

Autovettura

Dati

- Nel mese di maggio un professionista ha acquistato un'autovettura per € 30.000 + Iva al 22% (pari a € 6.600). Considerato che è a uso promiscuo, il professionista ha proceduto alla detrazione Iva forfetaria del 40%. Conseguentemente:
 - .. l'Iva indetraibile è pari a € 3.960 (€ 6.600 x 60%) e il relativo imponibile è pari a € 18.000,00 (€ 30.000,00 x 60%);
 - .. l'Iva detraibile è pari a € 2.640 e il relativo imponibile è pari a € 12.000,00 (€ 30.000,00 x 40%).
- Conseguentemente:
 - .. nel rigo degli acquisti per i quali la detrazione è esclusa o ridotta della dichiarazione Iva si riporterà l'importo di € 18.000,00 (imponibile relativo all'Iva non detraibile);
 - .. al rigo relativo all'aliquota Iva 22% si indicheranno € 12.000,00 (imponibile) e € 2.640,00 (Iva detraibile).

QUADRO VF		1	IMPONIBILE	%	2	IMPOSTA
OPERAZIONI PASSIVE E IVA AMMESSA IN DETRAZIONE	VF1			2		,00
	VF2		,00	4		,00
	VF3		,00	5		,00
	VF4		,00	6,4		,00
	VF5		,00	7		,00
SEZ. 1 - Ammontare degli acquisti effettuati nel territorio dello Stato, degli acquisti intracomunitari e delle importazioni	VF6	Acquisti e importazioni imponibili (esclusi quelli di cui ai righe VF21, VF22 e VF23) distinti per aliquota d'imposta o per percentuale di compensazione, tenendo conto delle variazioni di cui all'art. 26, e relativa imposta	,00	7,3		,00
	VF7		,00	7,5		,00
	VF8		,00	8,3		,00
	VF9		,00	8,5		,00
	VF10		,00	8,8		,00
	VF11		,00	10		,00
	VF12		,00	12,3		,00
	VF13		12.000	22		2.640,00
	VF17	Acquisti e importazioni senza pagamento d'imposta, con utilizzo del plafond	,00			
	VF18	Altri acquisti non imponibili, non soggetti ad imposta e relativi ad alcuni regimi speciali	1	,00		
	VF19	Acquisti esenti e importazioni non soggette all'imposta	2	,00		
	VF19	Acquisti da soggetti che si sono avvalsi di regimi agevolativi	1	,00		
		art. 1, commi da 54 a 89, legge n. 190/2014				
		2		,00		
	VF20	Acquisti e importazioni non soggetti all'imposta effettuati dai terremotati		,00		
	VF21	Acquisti e importazioni per i quali la detrazione è esclusa o ridotta (art. 19-bis1)		18.000		,00
	VF22	Acquisti e importazioni per i quali non è ammessa la detrazione		,00		
	VF23	Acquisti registrati nell'anno ma con detrazione dell'imposta differita ad anni successivi	1	,00		
		art. 32-bis, decreto-legge n. 83/2012				
		2		,00		
	VF24	(meno) Acquisti registrati negli anni precedenti ma con imposta esigibile nel 2025		,00		

DETRAZIONE IVA TELEFONI CELLULARI

- L'Iva assolta sull'acquisto e sulle spese di utilizzo del telefono cellulare può essere detratta:
 - .. integralmente, se il telefono è utilizzato esclusivamente nell'esercizio dell'attività d'impresa o di lavoro autonomo;
 - .. nel limite del 50% in caso di uso non esclusivo o comunque per scelta del contribuente.

Esempio n. 2

Telefono cellulare

Dati

- Nel mese di luglio un professionista ha acquistato un telefono cellulare del valore di € 1.220,00 (compresa Iva al 22%; quindi, imponibile € 1.000 e Iva € 220).
- L'Iva è stata detratta nella misura forfetaria del 50%. Conseguentemente:
 - .. nel rigo degli acquisti per i quali la detrazione è esclusa o ridotta si indica l'importo di € 500, corrispondente al 50% dell'imponibile;
 - .. nel rigo relativo all'aliquota Iva 22% si evidenziano gli importi detratti:
 - . € 500,00 (50% dell'imponibile);
 - . € 110 (50% dell'Iva 22%).

QUADRO VF		1	IMPONIBILE	%	2	IMPOSTA	
OPERAZIONI PASSIVE E IVA AMMESSA IN DETRAZIONE	VF1			,00	2	,00	
	VF2			,00	4	,00	
	VF3			,00	5	,00	
	VF4			,00	6,4	,00	
	VF5			,00	7	,00	
	VF6	Acquisti e importazioni imponibili (esclusi quelli di cui ai righi VF21, VF22 e VF23) distinti per aliquota d'imposta o per percentuale di compensazione, tenendo conto delle variazioni di cui all'art. 26, e relativa imposta			,00	7,3	,00
	VF7			,00	7,5	,00	
	VF8			,00	8,3	,00	
	VF9			,00	8,5	,00	
	VF10			,00	8,8	,00	
	VF11			,00	10	,00	
	VF12			,00	12,3	,00	
	VF13			500	22	110	,00
	VF17	Acquisti e importazioni senza pagamento d'imposta, con utilizzo del plafond			,00		
	VF18	Altri acquisti non imponibili, non soggetti ad imposta e relativi ad alcuni regimi speciali	1		,00		
	VF18	Acquisti esenti e importazioni non soggette all'imposta	2		,00		
	VF19	Acquisti da soggetti che si sono avvalsi di regimi agevolativi	1		,00		
		art. 1, commi da 54 a 89, legge n. 190/2014					
		2			,00		
	VF20	Acquisti e importazioni non soggetti all'imposta effettuati dai terremotati			,00		
	VF21	Acquisti e importazioni per i quali la detrazione è esclusa o ridotta (art. 19-bis1)		500	,00		
	VF22	Acquisti e importazioni per i quali non è ammessa la detrazione			,00		
	VF23	Acquisti registrati nell'anno ma con detrazione dell'imposta differita ad anni successivi	1		,00		
		art. 32-bis, decreto-legge n. 83/2012					
	2			,00			
VF24	(meno) Acquisti registrati negli anni precedenti ma con imposta esigibile nel 2025			,00			

QUADRO VJ

PARTICOLARI TIPOLOGIE DI OPERAZIONI

- Il quadro VJ è riservato all'indicazione di particolari tipologie di operazioni per le quali l'imposta, in base a specifiche disposizioni, è dovuta da parte del cessionario ovvero da parte di soggetti operanti in particolari settori di attività per le provvigioni da loro corrisposte.
- Si tratta dei casi in cui torna applicabile il meccanismo dell'**autofattura** ovvero dell'**inversione contabile** (in ambito comunitario) ovvero del **reverse charge** c.d. interno (art. 17 del D.P.R. 633/1972).
- Nel quadro VJ devono essere indicati l'imponibile e l'imposta relativi alle predette operazioni, tenendo conto delle eventuali note di variazione Iva di cui all'art. 26 del D.P.R. 633/1972.
- Ai fini della detrazione Iva le operazioni indicate nel quadro VJ devono essere comprese nel quadro VF (**Artt. 17 e 26 D.P.R. 26.10.1972, n. 633** - Artt. 38, 41, 46 e 47 D.L. 30.08.1993, n. 331 - Circ. Ag. Entrate 27.03.2015, n. 14/E).



- A seguito dell'introduzione del regime opzionale di assolvimento dell'Iva nel **settore della logistica, operativo dal 30.07.2025**, il modello di dichiarazione Iva 2026, rispetto a quello dello scorso anno, prevede specifici righi dedicati alla rappresentazione delle prestazioni rese ai sensi dell'art. 1, cc. 59 e seguenti L. 207/2024.
- In particolare, l'imponibile e l'imposta relativi a tali prestazioni devono essere indicati:
 - .. **dal prestatore nel rigo VE38, campi 2 e 3;**
 - .. **dal committente nel rigo VJ30, campi 1 e 2.**
- A tal fine, il quadro VJ è stato integrato con la **nuova sezione 2**, denominata "Acquisti di servizi da parte di imprese di trasporto, movimentazione merci e logistica".

Esempio n. 1

Intermediazioni e provvigioni

Dati

- Intermediario tedesco di società italiana ha fatturato durante l'anno le provvigioni (imponibile € 2.000) per cessioni di beni effettuate in Germania.
- La fattura emessa dall'intermediario, ricadendo tra le prestazioni di servizi c.d. generiche, rientra tra quelle di cui all'art. 7-ter del D.P.R. 633/1972. Conseguentemente, la società italiana dovrà:
 - .. integrare la fattura dell'intermediario tedesco con Iva in Italia al 22%;
 - .. compilare il quadro VF (imponibile e imposta al 22%);
 - .. compilare il quadro VJ e nel dettaglio rigo VJ3 (in quanto trattasi di servizi acquistati da soggetti non residenti ai sensi dell'art. 17, c. 2 del D.P.R. 633/1972).

QUADRO VF		1	IMPONIBILE	%	2	IMPOSTA	
OPERAZIONI PASSIVE E IVA AMMESSA IN DETRAZIONE	VF1						
	VF2						
	VF3						
	VF4						
	VF5						
	VF6	Acquisti e importazioni imponibili (esclusi quelli di cui ai righi VF21, VF22 e VF23) distinti per aliquota d'imposta					
	VF7	o per percentuale di compensazione, tenendo conto delle variazioni di cui all'art. 26, e relativa imposta					
	VF8						
	VF9						
	VF10						
	VF11						
	VF12						
	VF13			2.000	22		440
VF17	Acquisti e importazioni senza pagamento d'imposta, con utilizzo del plafond						

QUADRO VJ		1	IMPONIBILE	2	IMPOSTA	
IMPOSTA RELATIVA A PARTICOLARI TIPOLOGIE DI OPERAZIONI	VJ1	Acquisti di beni provenienti dallo Stato Città del Vaticano e dalla Repubblica di San Marino - art. 71, comma 2 - (inclusi acquisti di oro industriale, argento puro e beni di cui all'art. 74, commi 7 e 8)				
	VJ2	Estrazione di beni da depositi IVA (art. 50-bis, comma 6, d.l. n. 331/1993)				
	VJ3	Acquisti di beni e servizi da soggetti non residenti ai sensi dell'art. 17, comma 2		2.000		440
	VJ4	Operazioni di cui all'art. 74, comma 1, lett. e)				
	VJ5	Provvigioni corrisposte dalle agenzie di viaggio ai loro intermediari (art. 74-ter, comma 8)				
	VJ6	Acquisti all'interno di beni di cui all'art. 74, commi 7 e 8				
	VJ7	Acquisti all'interno di oro industriale e argento puro (art. 17, comma 5)				
	VJ8	Acquisti di oro da investimento imponibile per opzione (art. 17, comma 5)				
	VJ9	Acquisti intracomunitari di beni (inclusi acquisti di oro industriale, argento puro e beni di cui all'art. 74, commi 7 e 8)				
	VJ10	Importazioni di beni di cui all'art. 74, commi 7 e 8 senza pagamento dell'IVA in dogana (art. 70, comma 6)				
	VJ11	Importazioni di oro industriale e argento puro senza pagamento dell'IVA in dogana (art. 70, comma 5)				
	VJ12	Acquisti di servizi resi da subappaltatori nel settore edile (art. 17, comma 6, lett. a)				
	VJ13	Acquisti di fabbricati (art. 17, comma 6, lett. a-bis)				
	VJ14	Acquisti di telefoni cellulari (art. 17, comma 6, lett. b)				
	VJ15	Acquisti di prodotti elettronici (art. 17, comma 6, lett. c)				
	VJ16	Acquisti di servizi del comparto edile e settori connessi (art. 17, comma 6, lett. a-ter)				
	VJ17	Acquisti di beni e servizi del settore energetico (art. 17, comma 6, lett. d-bis, d-ter e d-quater)				
	VJ18	Acquisti dei soggetti di cui all'art. 17-ter				
	VJ19	TOTALE IMPOSTA (somma dei rigi da VJ1 a VJ18)				440

Esempio n. 2

Servizi di pulizia

Dati

- Impresa di pulizie italiana (Alfa S.r.l.) ha fatturato (imponibile pari a € 4.000) ad altra società italiana (Beta S.p.a.) prestazioni di servizi di pulizia relative a un edificio.
- Alfa S.r.l. ha emesso fattura soggetta a reverse charge, ai sensi dell'art. 17, c. 6, lett. a-ter) D.P.R. 633/1972 (servizi nel comparto edile).
- In tal caso **Beta S.p.a.** dovrà:
 - .. **integrare** la fattura della società Alfa S.r.l. con Iva al 22% ;
 - .. compilare il quadro VF (imponibile ed imposta al 22%);
 - .. compilare il quadro VJ, rigo VJ16 (Acquisti di servizi del comparto edile e settori connessi - art. 17, c. 6 lett. a-ter).

QUADRO VF		1	IMPONIBILE	%	2	IMPOSTA	
OPERAZIONI PASSIVE E IVA AMMESSA IN DETRAZIONE	VF1		,00	2		,00	
	VF2		,00	4		,00	
	VF3		,00	5		,00	
	VF4		,00	6,4		,00	
	VF5		,00	7		,00	
	VF6	Acquisti e importazioni imponibili (esclusi quelli di cui ai righe VF21, VF22 e VF23) distinti per aliquota d'imposta o per percentuale di compensazione, tenendo conto delle variazioni di cui all'art. 26, e relativa imposta		,00	7,3		,00
	VF7		,00	7,5		,00	
	VF8		,00	8,3		,00	
	VF9		,00	8,5		,00	
	VF10		,00	8,8		,00	
	VF11		,00	10		,00	
	VF12		,00	12,3		,00	
	VF13			4.000,00	22		880,00
VF17	Acquisti e importazioni senza pagamento d'imposta, con utilizzo del plafond		,00			,00	

QUADRO VJ		1	IMPONIBILE	2	IMPOSTA	
IMPOSTA RELATIVA A PARTICOLARI TIPOLOGIE DI OPERAZIONI	VJ1	Acquisti di beni provenienti dallo Stato Città del Vaticano e dalla Repubblica di San Marino - art. 71, comma 2 - (inclusi acquisti di oro industriale, argento puro e beni di cui all'art. 74, commi 7 e 8)	,00		,00	
	VJ2	Estrazione di beni da depositi IVA (art. 50-bis, comma 6, d.l. n. 331/1993)	,00		,00	
	VJ3	Acquisti di beni e servizi da soggetti non residenti ai sensi dell'art. 17, comma 2	,00		,00	
	VJ4	Operazioni di cui all'art. 74, comma 1, lett. e)	,00		,00	
	VJ5	Provvigioni corrisposte dalle agenzie di viaggio ai loro intermediari (art. 74-ter, comma 8)	,00		,00	
	VJ6	Acquisti all'interno di beni di cui all'art. 74, commi 7 e 8	,00		,00	
	VJ7	Acquisti all'interno di oro industriale e argento puro (art. 17, comma 5)	,00		,00	
	VJ8	Acquisti di oro da investimento imponibile per opzione (art. 17, comma 5)	,00		,00	
	VJ9	Acquisti intracomunitari di beni (inclusi acquisti di oro industriale, argento puro e beni di cui all'art. 74, commi 7 e 8)	,00		,00	
	VJ10	Importazioni di beni di cui all'art. 74, commi 7 e 8 senza pagamento dell'IVA in dogana (art. 70, comma 6)	,00		,00	
	VJ11	Importazioni di oro industriale e argento puro senza pagamento dell'IVA in dogana (art. 70, comma 5)	,00		,00	
	VJ12	Acquisti di servizi resi da subappaltatori nel settore edile (art. 17, comma 6, lett. a)	,00		,00	
	VJ13	Acquisti di fabbricati (art. 17, comma 6, lett. a-bis)	,00		,00	
	VJ14	Acquisti di telefoni cellulari (art. 17, comma 6, lett. b)	,00		,00	
	VJ15	Acquisti di prodotti elettronici (art. 17, comma 6, lett. c)	,00		,00	
	VJ16	Acquisti di servizi del comparto edile e settori connessi (art. 17, comma 6, lett. a-ter)		4.000,00		880,00
	VJ17	Acquisti di beni e servizi del settore energetico (art. 17, comma 6, lett. d-bis, d-ter e d-quater)		,00		,00
	VJ18	Acquisti dei soggetti di cui all'art. 17-ter		,00		,00
	VJ19	TOTALE IMPOSTA (somma dei righe da VJ1 a VJ18)				880,00

Esempio n. 2 (segue)

- Invece, **Alfa S.r.l.** dovrà compilare il rigo VE35 campo 8 (Prestazioni comparto edile e settori connessi).

Sez. 4 - Altre operazioni		Operazioni con applicazione del reverse charge		1	
				4.000,00	
		Cessioni di rottami e altri materiali di recupero		Cessioni di oro e argento puro	
2		,00		3	
				,00	
VE35		Subappalto nel settore edile		Cessioni di fabbricati	
4		,00		5	
				,00	
		Cessioni di telefoni cellulari		Cessioni di prodotti elettronici	
6		,00		7	
				,00	
		Prestazioni comparto edile e settori connessi		Operazioni settore energetico	
8		4.000,00		9	
				,00	

QUADRO VH

VARIAZIONE DELLE COMUNICAZIONI PERIODICHE IVA

- Il quadro VH deve essere compilato esclusivamente qualora si intenda inviare, integrare o correggere i dati omessi, incompleti o errati nelle comunicazioni delle liquidazioni periodiche Iva (si veda risoluzione 28.07.2017, n. 104/E).
- In tal caso, vanno indicati tutti i dati richiesti, compresi quelli non oggetto di invio, integrazione o correzione anche qualora questi ultimi siano indicati nel quadro VP della dichiarazione Iva.
- Nell'ipotesi particolare in cui l'invio, l'integrazione o la correzione comporti la compilazione senza dati del quadro VH (ad esempio, il risultato delle liquidazioni è pari a zero) occorre comunque barrare la casella "VH" posta in calce al quadro VL nel riquadro "Quadri compilati". Qualora i dati omessi, incompleti o errati non rientrino tra quelli da indicare nel quadro VH, questo non va compilato.

Tavola n. 1

Comunicazioni delle liquidazioni Iva

Adempimento	Ambito soggettivo	Modalità di trasmissione	Termine di invio	Profili sanzionatori
Comunicazione trimestrale delle liquidazioni Iva	<p>Sono tenuti alla presentazione della comunicazione trimestrale delle liquidazioni Iva tutti i soggetti passivi Iva obbligati alla presentazione della dichiarazione Iva o all'effettuazione delle liquidazioni periodiche Iva.</p> <p>Sono <u>esonerati</u> dalla presentazione della comunicazione trimestrale delle liquidazioni Iva i soggetti non obbligati alla presentazione della dichiarazione Iva o all'effettuazione delle liquidazioni periodiche, sempre che, nel corso dell'anno non vengano meno le citate condizioni di esonero.</p>	<p>I soggetti passivi Iva devono inviare la comunicazione per via telematica, direttamente ovvero tramite intermediari abilitati di cui all'art. 3, cc. 2-bis e 3 D.P.R. 322/1998, utilizzando il modello approvato con il provvedimento 27.03.2017, n. 58793.</p>	<p>L'invio telematico deve essere effettuato entro l'ultimo giorno del 2° mese successivo a ogni trimestre, indipendentemente dalle liquidazioni Iva mensili ovvero trimestrali.</p> <p>La comunicazione relativa al 2° trimestre è effettuata entro il 16.09 e quella relativa all'ultimo trimestre entro il 28.02 dell'anno successivo.</p>	<p>Per l'omessa incompleta o infedele comunicazione dei dati delle liquidazioni periodiche Iva la sanzione va da un minimo di € 500 ad un massimo di € 2.000 fermo restando la possibilità di utilizzo del ravvedimento operoso.</p> <p>La sanzione è ridotta alla metà se la comunicazione dei dati delle liquidazioni avviene entro 15 giorni dalla scadenza stabilita, salva la possibilità di utilizzo del ravvedimento operoso.</p>

ERRORI E OMISSIONI SANATI IN DICHIARAZIONE IVA

- La risoluzione 104/E/2017 ha chiarito che se con la dichiarazione annuale Iva sono inviati/integrati/corretti i dati omessi/incompleti/errati nelle comunicazioni periodiche delle liquidazioni Iva, è dovuta la sola sanzione di cui all'art. 11, c. 2-ter D. Lgs. 471/1997 (da € 500 a € 2.000), eventualmente ridotta per ravvedimento operoso o per acquiescenza all'eventuale accertamento.
- In base a tale chiarimento è stato predisposto il quadro VH con le relative istruzioni, che recepiscono quanto contenuto nella citata risoluzione 104/E/2017.

PROFILI OPERATIVI DI COMPILAZIONE DEL QUADRO VH

- Il quadro VH, composto da un'unica sezione, contiene i righi numerati da VH1 a VH17, all'interno dei quali si devono indicare i dati delle liquidazioni periodiche, mensili e/o trimestrali (sempre che difforni rispetto ai dati comunicati mediante comunicazione delle liquidazioni Iva) e l'importo dell'acconto di dicembre.
- Nel dettaglio all'interno dei righi da VH1 a VH16 sono previste 3 colonne:
 - .. la colonna 1, da compilare nel caso di liquidazione a credito;
 - .. la colonna 2, da compilare nel caso di liquidazione a debito (Iva dovuta anche se non versata);
 - .. la colonna 3, contenente una casella da barrare qualora il contribuente si sia avvalso dell'agevolazione per i subfornitori.
- In corrispondenza dei righi VH4, VH8, VH12 e VH16, liquidazioni trimestrali, è inoltre prevista la casella 4, che deve essere barrata dai contribuenti in regime di contabilità separata con liquidazioni sia mensili che trimestrali, i quali abbiano anticipato la liquidazione trimestrale al fine di compensare l'esito con quella mensile relativa ai mesi di marzo, giugno, settembre e dicembre.

Acconto

- Nel quadro VH vi è anche il rigo VH17 all'interno del quale deve essere riportato l'importo dell'acconto dovuto che è stato indicato, o avrebbe dovuto essere indicato, nel rigo VP13 del modello della comunicazione delle liquidazioni periodiche, nonché il metodo utilizzato per il calcolo.
- **Anche in questo caso tale rigo è compilato qualora vi siano difformità rispetto a quanto comunicato mediante comunicazione delle liquidazioni periodiche Iva.**
- Il rigo VH17 non deve essere compilato dalle società che hanno partecipato per l'intero periodo d'imposta alla liquidazione di gruppo; questi soggetti devono indicare nel rigo VK28 gli importi trasferiti alla controllante per il calcolo dell'acconto di gruppo.

Esempio

Compilazione del quadro VH

Dati

- Nel corso dell'anno un contribuente Iva mensile ha presentato le seguenti comunicazioni delle liquidazioni Iva, tenendo presente che, con riferimento alla liquidazione Iva di dicembre, l'importo versato tiene conto dell'acconto dovuto pari a € 400.000, calcolato con il metodo storico:

.. gennaio:	€ 100.000 a debito;	.. luglio:	€ 40.000 a debito;
.. febbraio:	€ 200.000 a debito;	.. agosto:	€ 25.000 a debito;
.. marzo:	€ 300.000 a debito;	.. settembre:	€ 130.000 a debito;
.. aprile:	€ 50.000 (anziché € 70.000) a debito;	.. ottobre:	€ 110.000 a debito;
.. maggio:	€ 70.000 a debito;	.. novembre:	€ 300.000 a debito;
.. giugno:	€ 120.000 a debito;	.. dicembre:	€ 700.000 a debito (di cui € 400.000 per acconto Iva).
- In sede di presentazione di dichiarazione Iva il contribuente si accorge di avere errato la comunicazione della liquidazione Iva di aprile, pari a € 70.000 a debito, anziché € 50.000 come, invece, comunicato.
- Di seguito si riporta la compilazione del quadro VH.

QUADRO VH		CREDITI		DEBITI		Subfornitori	Liquidazione anticipata
VARIAZIONI DELLE COMUNICAZIONI PERIODICHE (*)		1	2	3	4	5	6
VH1	Gennaio		,00	100.000,00			
VH2	Febbraio		,00	200.000,00			
VH3	Marzo		,00	300.000,00			
VH4	I TRIMESTRE		,00		,00		4
VH5	Aprile		,00	70.000,00			
VH6	Maggio		,00	70.000,00			
VH7	Giugno		,00	120.000,00			
VH8	II TRIMESTRE		,00		,00		
VH9	Luglio		,00	40.000,00			
VH10	Agosto		,00	25.000,00			
VH11	Settembre		,00	130.000,00			
VH12	III TRIMESTRE		,00		,00		
VH13	Ottobre		,00	110.000,00			
VH14	Novembre		,00	300.000,00			
VH15	Dicembre		,00	300.000,00			
VH16	IV TRIMESTRE		,00		,00		
VH17	Acconto dovuto			400.000,00			Metodo 1

Tavola n. 2

Profili sanzionatori

Sanzioni comunicazione delle liquidazioni Iva (Ris. Ag. Entrate 104/E/2017)

Casistica	Sanzione
Omessa, incompleta ovvero infedele comunicazione	Sanzione amministrativa da € 500 a € 2.000 (art. 11, c. 2-ter D. Lgs. 18.12.1997, n. 471).
Trasmissione effettuata entro i 15 giorni successivi alla scadenza ordinaria	La sanzione è ridotta alla metà del minimo (quindi, pari a € 250 che corrisponde alla metà di € 500).
Trasmissione correttiva entro i 15 giorni successivi alla scadenza ordinaria	
Invio, integrazione, correzione dei dati attraverso dichiarazione annuale Iva Ris. Ag. Entrate 104/E/2017	<ul style="list-style-type: none"> • Sanzione da € 500 a € 2.000 (art. 11, c. 2-ter D. Lgs. 471/1997). • Non si applica in aggiunta la sanzione per errata dichiarazione Iva.
Omessa sanatoria in dichiarazione Iva delle irregolarità della comunicazione Ris. Ag. Entrate 104/E/2017	<ul style="list-style-type: none"> • Occorre presentare una dichiarazione annuale Iva integrativa, applicando: <ul style="list-style-type: none"> .. oltre la sanzione di cui all'art. 11, c. 2-ter D. Lgs. 471/1997 (da € 500 a € 2.000); .. anche la sanzione di cui all'art. 5 D. Lgs. 471/1997 (omessa o infedele dichiarazione).

- È possibile utilizzare lo strumento del ravvedimento operoso (art. 13, c. 1 D. Lgs. 472/1997) anche per le comunicazioni delle liquidazioni Iva (Ris. Ag. Entrate 104/E/2017).
- Ciò considerato, ai fini del calcolo della sanzione si dovranno effettuare le riduzioni sull'importo della sanzione, piena o dimezzata, a seconda che il ravvedimento operoso sia effettuato entro ovvero oltre i 15 giorni successivi alla scadenza originaria.

QUADRO VL - LIQUIDAZIONE DELL'IMPOSTA ANNUALE

LIQUIDAZIONE DELL'IMPOSTA ANNUALE

- Il quadro VL della dichiarazione Iva si compone di 3 sezioni:
 - .. Sezione 1: determinazione dell'Iva dovuta o a credito per il periodo d'imposta;
 - .. Sezione 2: indicazione dei dati relativi al credito dell'anno precedente;
 - .. Sezione 3: determinazione dell'Iva a debito o a credito relativa a tutte le attività esercitate.
- Conseguentemente:
 - .. nel caso in cui il contribuente abbia esercitato più attività per le quali abbia tenuto contabilità separate (art. 36 del D.P.R. 633/1972) dovranno essere compilati:
 - . tanti quadri VL, sezione 1, quante sono le contabilità separate;
 - . le sezioni 2 e 3 del medesimo quadro, contenenti i dati complessivi delle attività svolte (compilate soltanto sul primo modulo, individuato come Mod. 01);
 - .. nel caso in cui la dichiarazione sia presentata dal soggetto risultante da un'operazione straordinaria, le sezioni 2 e 3 dovranno essere compilate per ciascun soggetto partecipante. In caso di tenuta di contabilità separate, le stesse sezioni 2 e 3 andranno compilate solo sul primo dei moduli di ciascun soggetto.

Esempio

Compilazione del rigo VL30

Campo 2	<ul style="list-style-type: none"> Nel campo 2, si riporta l'ammontare complessivo dell'Iva periodica dovuta; tale importo corrisponde alla somma degli importi dell'Iva indicati nella colonna 1 del rigo VP14 del modello di comunicazione delle liquidazioni periodiche Iva e del quadro VP, qualora compilato (senza considerare gli importi già indicati nella colonna 1 del rigo VP14 ma non versati in quanto non superiori a € 100). A tale ammontare va sommato anche l'importo dell'acconto dovuto indicato nel rigo VP13, campo 2, del modello di dichiarazione Iva. In caso di comunicazioni periodiche omesse o errate, indicare gli importi inseriti nel quadro VH. Il presente campo non va compilato da parte delle società che hanno partecipato alla procedura di liquidazione Iva di gruppo per l'intero anno. In caso, invece, di partecipazione per una parte dell'anno va indicato solo l'ammontare complessivo dell'Iva dovuta risultante dalle liquidazioni periodiche effettuate dopo l'uscita dalla procedura di liquidazione Iva di gruppo.
Campo 3	<ul style="list-style-type: none"> Nel campo 3, il totale dei versamenti periodici, compresi l'acconto Iva e gli interessi trimestrali, nonché l'imposta versata a seguito di ravvedimento di cui all'art. 13 del D. Lgs. n. 472/1997. L'ammontare complessivo dei versamenti periodici risulta dalla somma dei dati Iva riportati nella colonna "Importi a debito versati" della "Sezione erario" dei modelli di pagamento F24, anche se non effettivamente versati a seguito di compensazione con crediti relativi ad altri tributi (o anche ad Iva), contributi e premi, per i quali siano stati utilizzati i codici tributo: <ul style="list-style-type: none"> .. da 6001 a 6012 per i versamenti mensili; .. da 6031 a 6033 per i versamenti trimestrali e il 6034 per il versamento del quarto trimestre effettuato dai contribuenti di cui all'art. 73, c. 1, lett. e) e 74, c. 4; .. 6013 e 6035 per l'acconto; .. da 6720 a 6727 per i versamenti effettuati per subforniture. Nel caso particolare di società controllata partecipante alla liquidazione Iva di gruppo uscita dal gruppo dopo il termine finale stabilito per il versamento dell'acconto Iva, la stessa deve comprendere nel presente campo l'importo dell'acconto versato per suo conto dall'ente o società controllante già indicato nel rigo VK36.
Campo 4	Nel campo 4, l'ammontare dell'Iva periodica, relativa all'anno di riferimento, versata a seguito del ricevimento delle comunicazioni degli esiti del controllo automatizzato, ai sensi dell'art. 54-bis, riguardanti le comunicazioni delle liquidazioni periodiche di cui all'art. 21-bis del D.L. n. 78 del 2010. In particolare, occorre indicare la quota d'imposta dei versamenti effettuati con codice tributo 9001 (al netto di sanzioni e interessi) e anno di riferimento, fino alla data di presentazione della dichiarazione.
Campo 5	Nel campo 5, l'ammontare dell'Iva periodica, relativa all'anno di riferimento, versata fino alla data di presentazione della dichiarazione, a seguito della notifica di cartelle di pagamento.
Campo 1	Nel campo 1, il maggiore tra l'importo indicato nel campo 2 e la somma di quelli indicati nei campi 3, 4 e 5.

QUADRO VQ

VERSAMENTI NON EFFETTUATI

- Si ricorda che il meccanismo di compilazione del quadro VL della Dichiarazione Iva - ai fini della liquidazione annuale dell'imposta - prevede che, in caso di versamenti non effettuati entro il termine di presentazione del dichiarativo, dell'ammontare non versato non si dovrà tenere conto in fase di determinazione del credito.
- Va da sé che la quota parte di credito che sarebbe venuta ad esistenza, se tutto fosse stato versato a scadenza ordinaria, viene "congelata" in proporzione ai versamenti non effettuati, dando in tal modo origine ad un credito "potenziale". Tale credito "potenziale" diverrà effettivo nel momento in cui i versamenti mancanti saranno effettuati, tramite la compilazione del **quadro VQ della Dichiarazione Iva**.
- In base a quanto sopra ne discende che nella liquidazione annuale Iva per il 2025 potranno essere presi in considerazione solo i pagamenti effettuati fino al 30.04.2026, mentre tutto ciò che sarà oggetto di versamento in data successiva potrà essere recuperato solo con la compilazione del quadro VQ relativo all'anno nel quale il versamento viene eseguito (quindi, nella generalità dei casi, nella Dichiarazione Iva 2027 - anno d'imposta 2026).

Esempio	<ul style="list-style-type: none"> Saldo dichiarazione, qualora tutti i versamenti fossero stati effettivamente versati: credito € 5.000. Versamenti non effettuati entro il 30.04.2026: € 3.000. In tal caso il saldo del modello di Dichiarazione Iva 2026 sarà pari ad un credito Iva effettivo pari ad € 2.000. Qualora, il mancato versamento venga effettuato nel periodo d'imposta 2026, nel modello di Dichiarazione Iva 2027 (anno d'imposta 2026) andrà compilato il quadro VQ al fine di far emergere il relativo importo (che entrerà nella liquidazione Iva annuale con riferimento all'anno d'imposta 2026).
----------------	---

QUADRO VT

SEPARATA INDICAZIONE DELLE OPERAZIONI EFFETTUATE NEI CONFRONTI DI CONSUMATORI FINALI E SOGGETTI IVA

- Nel quadro VT si deve riportata la distinta indicazione, eventualmente ripartita anche per Regione o Provincia autonoma, delle cessioni di beni e delle prestazioni di servizi effettuate nei confronti di:
 - .. consumatori finali;
 - .. soggetti titolari di partita Iva.
- Qui trovano, dunque, collocazione i dati richiesti dall'art. 33, c. 13 D.L. 269/2003.
- L'adempimento riguarda tutti i contribuenti obbligati a presentare la dichiarazione annuale e, nell'ipotesi in cui la dichiarazione si componga di più moduli, deve essere compilato solo il quadro VT del primo modulo. Così nel caso di contabilità separate o di operazioni straordinarie o trasformazioni sostanziali soggettive, il quadro deve essere compilato una sola volta riepilogando i dati relativi alle varie contabilità ovvero ai diversi soggetti che hanno partecipato alla trasformazione.
- Il quadro VT si compone di due parti.
- Nella prima parte è collocato il rigo VT1 nel quale devono essere indicati nei campi 1 e 2, il totale dell'imponibile ed il totale dell'imposta di tutte le operazioni imponibili desunti dal rigo VE24 e VE26. Questi totali devono essere ripartiti nei successivi campi 3 e 4 e nei campi 5 e 6 per indicare l'imponibile e l'imposta, rispettivamente, delle operazioni imponibili effettuate nei confronti di consumatori e dei soggetti titolari di partita Iva. Devesi rilevare che, poiché viene richiesta la ripartizione delle operazioni imponibili, il quadro in esame non riguarda i contribuenti che effettuano esclusivamente operazioni non imponibili e/o esenti.
- Si precisa che il contribuente per ripartire il totale indicato nel campo 1 può fare riferimento alle modalità di certificazioni dei corrispettivi, quali la fattura, gli scontrini, la ricevuta fiscale nonché ogni altro criterio che consenta di qualificare l'operazione sotto il profilo della posizione del destinatario.
- Nella seconda parte sono collocati i rigi da VT2 a VT22 corrispondenti alle regioni ed alle province autonome. Per il contribuente, che opera in più luoghi, **permane la facoltà di ripartire l'imponibile e l'imposta** indicati nei campi 3 e 4 (afferenti le operazioni imponibili effettuate nei confronti di consumatori finali) tra i rigi da VT2 a VT22.

Esempio

Compilazione del quadro VT

Dati

- Alfa S.p.a. ha effettuato operazioni imponibili per € 100.000 + Iva al 22% pari a € 22.000 così suddivisi:
 - .. € 50.000 + Iva € 11.000 nei confronti di titolari con partita Iva;
 - .. € 50.000 + € 11.000 Iva nei confronti di consumatori finali, suddivisi fra 2 negozi al dettaglio di cui uno situato nel Lazio (per € 25.000 + € 5.500 Iva) e uno ubicato in Lombardia (per € 25.000 + € 5.500 Iva).

QUADRO VT

SEPARATA INDICAZIONE DELLE OPERAZIONI EFFETTUATE NEI CONFRONTI DI CONSUMATORI FINALI E SOGGETTI IVA

		Totale operazioni imponibili		Totale imposta	
		1	2	3	4
VT1		100.000,00	22.000,00	Ripartizione delle operazioni imponibili effettuate nei confronti di consumatori finali e di soggetti titolari di partita IVA	
		Operazioni imponibili verso consumatori finali		Imposta	
		50.000,00	11.000,00		
		Operazioni imponibili verso soggetti IVA		Imposta	
		50.000,00	11.000,00		
		Operazioni imponibili verso consumatori finali		Imposta	
VT2	Abruzzo				
VT3	Basilicata				
VT4	Bolzano				
VT5	Calabria				
VT6	Campania				
VT7	Emilia Romagna				
VT8	Friuli Venezia Giulia				
VT9	Lazio	25.000,00	5.500,00		
VT10	Liguria				
VT11	Lombardia	25.000,00	5.500,00		
VT12	Marche				
VT13	Molise				
VT14	Piemonte				
VT15	Puglia				
VT16	Sardegna				

... omissis ...

QUADRO VM

VERSAMENTI IMMATRICOLAZIONE AUTO UE

- Nel quadro VM devono essere riportare i versamenti dell'imposta relativa alla prima cessione interna di autoveicoli nuovi ed usati, in precedenza oggetto di acquisto intracomunitario. Tali versamenti andranno riportati nel rigo del corrispondente mese o trimestre.
- Il quadro si compone di 12 righe, da VM1 a VM12, intestati ai mesi dell'anno e, in corrispondenza del terzo, sesto, nono e dodicesimo mese, ai quattro trimestri.
- Nei Righi da VM1 a VM12 si deve pertanto indicare l'imposta che è stata versata utilizzando i codici tributo istituiti con la risoluzione n. 377 del 21.11.2007.
- Al riguardo si ricorda che l'art. 1, c. 9 del D.L. 262/2006, allo scopo di contrastare l'evasione dell'Iva nel settore del commercio intracomunitario di autoveicoli, ha introdotto particolari modalità per il versamento dell'imposta relativa alla prima cessione interna di autoveicoli nuovi ed usati, in precedenza oggetto di acquisto intracomunitario. Infatti, l'immatricolazione dell'autoveicolo è subordinata al previo versamento dell'imposta, da effettuare utilizzando il Mod. F24 versamenti con elementi identificativi (in precedenza andava utilizzato il mod. F24 Iva immatricolazione auto UE).

Esempio

Compilazione del quadro VM

Dati

- Alfa S.p.a. nel mese di novembre ha effettuato versamenti per l'immatricolazione di 5 auto UE per complessivi € 100.000 (codice tributo 6211). Quattro delle cinque auto sono state vendute nello stesso mese, mentre una sarà venduta nell'anno successivo.
- Supponendo che tutte le auto abbiano identica base imponibile, e che quindi il versamento dell'imposta per ciascuna di esse sia pari ad € 20.000, l'impresa dovrà riportare:
 - .. l'importo di € 100.000 nel rigo VM11;
 - .. l'importo di € 80.000 nel rigo VL29 (si fa presente che i versamenti indicati nel quadro VM devono essere riportati nel quadro VL, rigo VL29, ai fini della liquidazione finale dell'imposta, soltanto se relativi a cessioni effettuate nel corso dello stesso anno).

QUADRO VM		VERSAMENTI AUTO F24 ELEMENTI IDENTIFICATIVI	
VM1	Gennaio	,00	
VM2	Febbraio	,00	
VM3	Marzo / I trimestre	,00	
VM4	Aprile	,00	
VM5	Maggio	,00	
VM6	Giugno / II trimestre	,00	
VM7	Luglio	,00	
VM8	Agosto	,00	
VM9	Settembre / III trimestre	,00	
VM10	Ottobre	,00	
VM11	Novembre	100.000	,00
VM12	Dicembre / IV trimestre	,00	
... omissis ...			
QUADRO VL		LIQUIDAZIONE DELL'IMPOSTA ANNUALE	
VL29	Versamenti auto F24 elementi identificativi relativi a cessioni effettuate nell'anno		80.000,00

QUADRO VX

DETERMINAZIONE DELL'IVA DA VERSARE O DEL CREDITO D'IMPOSTA

- Nel rigo VX1, si deve indicare l'importo da versare (o da trasferire), mentre nel rigo VX2 si deve indicare l'Iva a credito o da trasferire.
- Essendo stato fissato dall'art. 3 del D.P.R. 126/2003 il limite minimo di versamento superiore a € 10,33, il rigo VX1 non deve essere compilato qualora il totale dell'IVA dovuta risulti pari o inferiore a € 10.
- L'importo del credito indicato nel rigo VX2, va trasferito per intero alla controllante nell'ipotesi di società partecipante alla liquidazione IVA di Gruppo, negli altri casi l'importo del rigo dovrà essere ripartito nei successivi righe VX4, VX5 e VX6.
- Nel rigo VX3 si dovrà indicare l'eventuale eccedenza di versamento eseguita rispetto all'importo indicato nel rigo VX1; anche tale importo va ripartito tra i righe VX4, VX5 e VX6.
- Nel rigo VX4 va indicato l'"Importo di cui si chiede rimborso". Nel rigo VX5 va invece indicato l'importo da portare in compensazione o in detrazione nell'anno successivo. Nel successivo rigo VX6 i soggetti (diversi dalle società controllate aderenti all'Iva di Gruppo), che hanno optato per il consolidato fiscale ai fini IRES, devono indicare l'importo del credito ceduto ai fini della compensazione dell'IRES dovuta dalla consolidante per effetto della tassazione di gruppo, ex art. 7, c. 1, lett. b) del Decreto 9.06.2004.



- Si ricorda che, pur in assenza di un intervento normativo espresso sul tema, l'approvazione del modello Iva 2026 sembra segnare un cambiamento rilevante, quantomeno a decorrere da tale annualità. In particolare:
 - .. nel **rigo VA15** la casella deve essere barrata esclusivamente per indicare che il soggetto passivo rientra tra le società non operative, **senza più l'obbligo di riportare il codice** relativo ai periodi d'imposta interessati;
 - .. nel **rigo VX4** è stata eliminata l'attestazione con cui il soggetto dichiarava di non essere una società o un ente non operativo, ovvero di aver presentato interpello per la disapplicazione della disciplina;
 - .. nel **quadro VS**, sezione 1, campo 4, è stata introdotta una nuova casella da barrare per le società non operative che partecipano alla liquidazione Iva di gruppo.

- Per la maggior parte dei contribuenti il modulo si completa con la compilazione del quadro VX tranne per le società controllanti, che dovranno compilare anche i quadri VS, VV, VW, VY, VZ del Prospetto riepilogativo Iva 26 PR/2026 relativo all'Iva di gruppo.
- Nel rigo VX6 della Dichiarazione Iva vi è il campo 1 al fine dell'indicazione del codice fiscale della consolidante, in caso di credito Iva risultante dalla dichiarazione annuale ceduto, in tutto o in parte, a seguito di opzione per il consolidato fiscale.

QUADRO VN

DICHIARAZIONI INTEGRATIVE A FAVORE

- Il Quadro VN è destinato all'indicazione dei crediti emergenti dalle dichiarazioni integrative "a favore" presentate nel corso dell'anno, ma in relazione ad anni precedenti. Nel quadro VN devono essere indicati i crediti derivanti da dichiarazioni integrative prodotte oltre il termine di scadenza per la presentazione della dichiarazione relativa all'anno successivo, se non richiesti a rimborso con la dichiarazione integrativa. In tal caso i crediti devono essere specificamente evidenziati nella dichiarazione annuale relativa all'anno in cui le dichiarazioni integrative sono state presentate.
- Nel dettaglio, il Quadro VN contiene quattro righe, da VN1 a VN4, ognuno dei quali deve essere utilizzato per ciascuna dichiarazione integrativa a favore oltre termine presentata nel corso dell'anno. Qualora le dichiarazioni integrative presentate siano più di 4, si dovrà procedere alla compilazione di ulteriori quadri VN.

Esempio

Compilazione del quadro VN

Dati

- Alfa S.p.a. ha rettificato la dichiarazione Iva relativa all'anno d'imposta 2023 a causa di errori materiali che hanno dato origine a un maggior credito. Nel dettaglio il credito Iva maturato nell'anno d'imposta 2023 è pari ad € 4.000, inoltre, la dichiarazione integrativa è stata presentata il 28.08.2025.
- Il quadro VN andrà compilato nel modo seguente.
- La somma dei crediti indicati nella colonna 3 del quadro VN deve essere riportata anche nel campo 1 del rigo VL11, relativamente ai crediti risultanti da dichiarazioni integrative per le quali non è stata barrata, nel corrispondente rigo del quadro VN, la casella 2.

QUADRO VN		1	Anno	2	Gruppo	3	Maggior credito	4	Codice fiscale	5	Modulo
DICHIARAZIONI INTEGRATIVE A FAVORE	VN1		2023				4.000,00				
	VN2						,00				
	VN3						,00				
	VN4						,00				

CASO PRATICO COMPLETO

Esempio

Riepilogo dei dati riportati nei registri Iva dell'anno

ACQUISTI			
Descrizione Iva	Imponibile	Iva detraibile	Iva Indetraibile
Iva Imponibile 4%	1.000,00	40,00	-
Iva Imponibile 5%	-	-	-
Iva Imponibile 10%	9.674,69	967,46	-
Iva Imponibile 22%	84.929,10	18.684,49	-
Iva 22% quota detraibile al 50%	1.486,61	327,05	-
Iva 22% detraibile. Importaz.	6.400,00	1.408,00	-
Iva 22% detraibile. Acquisti CEE	92.138,32	20.270,43	-
Iva 22% detraibile. Acquisti servizi CEE	8.699,00	1.913,79	-
Iva 22% quota indetraibile al 50%	1.486,61	-	327,07
Iva 10% indetraibile al 100%	178,01	-	17,79
Iva 22% indetraibile al 100%	13.218,27	-	2.907,96
Iva 22% Reverse Charge	-	-	-
Non Imponib. Art. 7 co. 4 lett.	-	-	-
Non Imponib. Art. 9	1.255,78	-	-
Acquisti e importazioni con utilizzo del plafond	230.828,84	-	-
Non Impon. Art. 58, 1c. DL - D.Int.	-	-	-
Non Imponib. Art. 74 Libri	-	-	-
Non Imponib. Art. 74-Quater	-	-	-
Esente Art. 10 (di cui DPI € 350,00)	954,21	-	-
Non sogg. Ex Art. 1 c.100	1.100,00	-	-
Non sogg. Art. 1 comma 54/89 l. 190/2014	900,00	-	-
Escluso Art. 7-ter	-	-	-
Escluso Art. 15	1.800,30	-	-
Escluso Art. 26 bis 196/97	-	-	-
Fuori Campo Iva	- 765,90	-	-
Totale	455.283,84	43.611,22	3.252,82
VENDITE			
Descrizione Iva	Imponibile	Iva esigibile	Iva split payment
Iva Imponibile 4%	-	-	-
Iva Imponibile 5%	-	-	-
Iva Imponibile 10%	-	-	-
Iva Imponibile 22%	162.565,00	35.764,30	-
Iva Impon. 22% Vend.Beni Ammort	82,00	18,04	-
Iva 22% Deducib. Cee beni e servizi	100.837,32	22.184,22	-
Iva 22% Deducib. Autofatture	-	-	-
Iva 22% Reverse Charge Acq.	-	-	-
Operazioni non imponibili art. 8c lettera di intento	100.500,15	-	-
Operazione non imponibile art. 9	5.300,00	-	-
Esente art. 10 (di cui DPI € 200,00)	1.800,00	-	-
Non Imponib. Art. 41	582.331,10	-	-
Non Imp. Art. 41 Vend.Beni Ammo	5,00	-	-
Non Imponib. Art. 58 c.1	-	-	-
Non Impon. Art. 8 lett. A Export	60.417,13	-	-
Non Impon. Art. 8, 1c. A - D.Int.	-	-	-
Non Imponib. Art. 74 Rottame	1.108,40	-	-
Fuori Campo Iva Art. 7-ter	10.000,00	-	-
Escluso Art. 15	-	-	-
Iva imponibile al 22% split payment	3.599,00	-	791,78
Reverse Charge Art.17 - servizi cessione fabbricati	250.000,00	-	-
Reverse Charge Art.17 - servizi energetici	800,00	-	-
Totale	1.279.345,10	57.966,56	791,78
TOTALI VERSAMENTI	DEBITI	CREDITI	
Credito Iva al 01/01	-	8.671,99	-
Totale Iva Vendite	57.966,56	-	-
Totale Iva Acquisti	-	43.611,22	-
Iva a Debito per differenza	14.355,34	-	-
Iva compensata nell'anno	5.000,00	-	-
Totale Versamenti nell'anno	13.385,19	-	-
Iva a Credito al 31/12	-	2.701,84	-

Esempio n. 1

Quadro VE - operazioni attive imponibili

Dati esempio	Operazioni Iva	Imponibile	Iva
	Iva imponibile 4%	-	-
	Iva imponibile 10%	-	-
	Iva imponibile 22%	162.565,00	35.764,30
	Iva imponibile al 22% per vendita beni ammortizzabili	82,00	18,04
Elementi da verificare	<ul style="list-style-type: none"> • Verificare se l'imposta coincide con l'aliquota applicata e che gli imponibili corrispondano ai totali dei registri Iva. • Non deve essere indicato l'ammontare degli acquisti di beni o servizi assoggettati a reverse charge, annotati nel registro delle fatture emesse (autofatture). • Devono essere comprese le autofatture relative alle eventuali cessioni di omaggi di beni di propria produzione o commercializzazione. 		
Sez. 2 - Operazioni imponibili agricole e operazioni imponibili commerciali o professionali	VE20 Operazioni imponibili diverse dalle operazioni di cui alla sezione 1 VE21 distinte per aliquota, tenendo conto delle variazioni di cui all'art. 26, e relativa imposta VE22 VE23	 	
Sez. 3 - Totale imponibile e imposta	VE24 TOTALI (somma dei righe da VE1 a VE11 e da VE20 a VE23) VE25 Variazioni e arrotondamenti d'imposta (indicare con il segno +/-) VE26 TOTALE (VE24 ± VE25)	 	

Esempio n. 2

Quadro VE - operazioni attive che concorrono alla formazione del plafond

Dati esempio	Operazioni Iva	Imponibile	Iva							
	Non imponibile art. 41	582.331,10	-							
	Non imponibile art. 41 vendite beni ammortizzabili	5,00	-							
	Non imponibile art. 8 lett. a) export	60.417,13	-							
Elementi da verificare	<p>Esportazioni: Devono essere indicate le esportazioni di beni dirette e triangolari effettuate, risultanti dai documenti doganali che comprovano l'effettiva uscita della merce dal territorio italiano (applicazione Iva se la merce non è uscita dal territorio).</p> <p>Cessioni intracomunitarie: <ul style="list-style-type: none"> • Cessioni di beni all'interno della comunità; • Verifica codice Iso clienti; • Verifica corrispondenza con modello intra cessioni. • Nel campo 4 devono essere indicate le cessioni verso la Repubblica di San Marino mentre nel campo 5 devono essere comprese le cessioni nei confronti della Città del Vaticano. </p>									
Sez. 4 - Altre operazioni	Operazioni che concorrono alla formazione del plafond <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 50%; text-align: center;">Esportazioni</td> <td style="width: 50%; text-align: center;">Cessioni intracomunitarie</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">2 <input type="text" value="60.417,00"/></td> <td style="text-align: center;">3 <input type="text" value="582.336,00"/></td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">4 <input type="text" value="0,00"/></td> <td style="text-align: center;">5 <input type="text" value="0,00"/></td> </tr> </table>		Esportazioni	Cessioni intracomunitarie	2 <input type="text" value="60.417,00"/>	3 <input type="text" value="582.336,00"/>	4 <input type="text" value="0,00"/>	5 <input type="text" value="0,00"/>	642.753,00	
Esportazioni	Cessioni intracomunitarie									
2 <input type="text" value="60.417,00"/>	3 <input type="text" value="582.336,00"/>									
4 <input type="text" value="0,00"/>	5 <input type="text" value="0,00"/>									

Esempio n. 3

Quadro VE - operazioni non imponibili

Dati esempio	Operazioni Iva	Imponibile	Iva
		Operazioni non imponibili art. 8 lett. c) dichiarazioni di intento	100.500,15
QUADRO VE Sez. 4 - Altre operazioni	VE31 Operazioni non imponibili a seguito di dichiarazione di intento	100.500,00	

Esempio n. 4

Quadro VE - operazioni attive - altre operazioni non imponibili

Dati esempio	Operazioni Iva	Imponibile	Iva
	Operazioni non imponibile art. 9	5.300,00	-
	Esenti art. 10	1.800,00	
	Fuori campo Iva art. 7-ter	10.000,00	-
Elementi da verificare	<ul style="list-style-type: none"> • Verificare la corretta imputazione dei codici di non imponibilità. • Verificare se le operazioni esenti formano oggetto della propria attività e verificare quindi successivamente l'entità del pro-rata nella determinazione dell'Iva detraibile. • Il pro-rata utilizzato nell'esercizio nella determinazione dell'Iva sugli acquisti è relativo all'esercizio precedente e quindi ha influenzato la determinazione dell'Iva nelle comunicazioni delle liquidazioni periodiche. Ora con la nuova determinazione si dovrà effettuare un "aggiustamento" nella rilevazione contabile relativa all'Iva. 		
Sez. 4 - Altre operazioni	VE32 Altre operazioni non imponibili	5.300,00	
	VE33 Operazioni esenti	1.800,00	
	VE34 Operazioni non soggette all'imposta ai sensi degli articoli da 7 a 7-septies	10.000,00	

Esempio n. 5

Quadro VE - operazioni attive con reverse charge

Dati esempio	Operazioni Iva	Imponibile	Iva
	Operazioni non imponibili art. 74 - rottami	1.108,40	-
	Reverse charge art. 17 - cessione fabbricati	250.000,00	-
	Reverse charge art. 17 - servizi energetici	800,00	-
Elementi da verificare	Verificare che i documenti emessi riportino la dicitura dell'applicazione del reverse charge in base all'articolo di riferimento.		
Sez. 4 - Altre operazioni	VE35 Operazioni con applicazione del reverse charge		251.908,00
	2 Cessioni di rottami e altri materiali di recupero	3 Cessioni di oro e argento puro	
	4 Subappalto nel settore edile	5 Cessioni di fabbricati	
	6 Cessioni di telefoni cellulari	7 Cessioni di prodotti elettronici	
	8 Prestazioni comparto edile e settori connessi	9 Operazioni settore energetico	

Esempio n. 6

Quadro VE - operazioni attive e determinazione volume affari

Dati esempio	Operazioni Iva	Imponibile	Iva
	Reverse charge art. 17 - cessione fabbricati	250.000,00	-
	Vendita beni ammortizzabili con Iva al 22%	82,00	18,04
	Non imponibile art. 41 vendita beni ammortizzabili	5,00	
	Iva imponibile al 22% Split Payment	3.599,00	791,78
Elementi da verificare	<ul style="list-style-type: none"> • VE38 - Verificare l'appartenenza nell'elenco dei soggetti nei confronti dei quali sono state emesse le fatture in split payment. • Verifica della corretta registrazione contabile delle operazioni in split. • VE 40 - Nell'esposizione va considerato il valore di realizzo dei beni venduti senza tener conto di eventuali addebiti non riguardanti l'Iva. • VE 39 - Verificare l'entità delle operazioni effettuate in anni precedenti ma con imposta esigibile nell'anno (es. Iva in sospensione pubblica amministrazione). 		
Sez. 4 - Altre operazioni	VE36 Operazioni non soggette all'imposta effettuate nei confronti dei terremotati	,00	
	Operazioni effettuate nell'anno ma con imposta esigibile in anni successivi	,00	
	VE37 art. 32-bis, decreto-legge n. 83/2012	,00	
	Operazioni effettuate nei confronti dei soggetti di cui all'art. 17-ter	3.599,00	
	VE38 Prestazioni di servizi rese a imprese di trasporto, movimentazione merci e logistica di cui all'art. 1, commi da 59 a 63, l.n. 207/2024	250.087,00	,00
	VE39 (meno) Operazioni effettuate in anni precedenti ma con imposta esigibile nel 2025	928.420,00	
	VE40 (meno) Cessioni di beni ammortizzabili e passaggi interni	,00	
Sez. 5 - Volume d'affari	VE50 VOLUME D'AFFARI (somma dei righe VE24, da VE30 a VE38 meno VE39 e VE40)	,00	

Esempio n. 7

Quadro VF - operazioni passive e Iva ammessa in detrazione

Dati esempio	Operazioni Iva	Imponibile	Iva
	Iva imponibile 4%	1.000,00	40,00
	Iva imponibile 10%	9.674,69	967,46
	Iva imponibile 22%	84.929,10	18.684,49
	Iva 22% quota detraibile al 50%	1.486,61	327,05
	Iva 22% detraibile importazioni	193.653,03	1.408,00
	Iva 22% detraibile acquisti UE	92.138,32	20.270,43
	Iva 22% detraibile acquisti servizi UE	8.699,00	1.913,79
Elementi da verificare	<ul style="list-style-type: none"> • Verificare se l'imposta coincide con l'aliquota applicata e che gli imponibili corrispondano ai totali dei registri Iva. • Deve essere indicato l'ammontare degli acquisti/servizi assoggettati a reverse charge, con le varie aliquote corrispondenti. • Verificare che gli imponibili del quadro VF corrispondano ai totali riportati nei registri Iva. 		
QUADRO VF		1 IMPONIBILE	% 2 IMPOSTA
OPERAZIONI PASSIVE E IVA AMMESSA IN DETRAZIONE	VF1	1.000,00	2 40,00
	VF2	,00	4 ,00
	VF3	,00	5 ,00
	VF4	,00	6,4 ,00
	VF5	,00	7 ,00
	VF6	,00	7,3 ,00
	VF7	,00	7,5 ,00
	VF8	,00	8,3 ,00
	VF9	,00	8,5 ,00
	VF10	9.675,00	8,8 968,00
	VF11	,00	10 ,00
	VF12	193.653,00	12,3 42.604,00
Sez. 1 - Ammontare degli acquisti effettuati nel territorio dello Stato, degli acquisti intracomunitari e delle importazioni			

Esempio n. 8

Quadro VF - altri acquisti non imponibili o esenti

Dati esempio	Operazioni Iva	Imponibile	Iva
	Non imponibile art. 9	1.255,78	-
	Acquisti e importazioni con utilizzo del plafond	230.828,84	-
	Esente art. 10	954,21	-
	Non soggetti ex art. 1, c. 100 L. 244/2007	1.100,00	-
	Non soggetti art. 1, cc. 54/89 L. 190/2014	900,00	-
Elementi da verificare	<ul style="list-style-type: none"> VF16 - verifica degli acquisti non imponibili (es. art. 9 - regimi del margine). VF16 - verifica delle operazioni esenti (es. Operazioni sanitarie - interessi di dilazionato pagamento). VF17 - verifica delle esatte diciture sulle fatture di acquisto emesse dai soggetti in regimi agevolati. 		

QUADRO VF		Imponibile	Iva
OPERAZIONI PASSIVE E IVA AMMESSA IN DETRAZIONE	VF17 Acquisti e importazioni senza pagamento d'imposta, con utilizzo del plafond	230.829,00	
	Altri acquisti non imponibili, non soggetti ad imposta e relativi ad alcuni regimi speciali	1 1.256,00	
	VF18 Acquisti esenti e importazioni non soggette all'imposta	2 954,00	
	VF19 Acquisti da soggetti che si sono avvalsi di regimi agevolativi	1 2.000,00	
	art. 1, commi da 54 a 89, legge n. 190/2014	2 900,00	

Esempio n. 9

Quadro VF - Iva non ammessa in detrazione

Dati esempio	Operazioni Iva	Imponibile	Iva
	Iva 22% quota indetraibile al 50%	1.486,61	327,07
	Iva 10% quota indetraibile al 100%	178,01	17,79
	Iva 22% quota indetraibile al 100%	13.218,27	2.907,96
Elementi da verificare	<ul style="list-style-type: none"> Acquisti e importazioni per i quali la detrazione è esclusa o ridotta. Verificare la corretta registrazione delle varie operazioni con iva indetraibile totalmente, (es. per operazioni esenti) o parzialmente (es. autovetture parzialmente deducibili e relativi costi-telefoni cellulari - spese di rappresentanza - omaggi senza obbligo di rivalsa ...). Nel rigo va compresa la sola quota dell'imponibile per la quale l'Iva non è stata detratta. 		

SEZ. 2 - Totale acquisti e importazioni, totale imposta, acquisti intracomunitari, importazioni e acquisti da San Marino	VF18 Altri acquisti non imponibili, non soggetti ad imposta e relativi ad alcuni regimi speciali	1			
	Acquisti esenti e importazioni non soggette all'imposta	2			
	VF19 Acquisti da soggetti che si sono avvalsi di regimi agevolativi	1			
	art. 1, commi da 54 a 89, legge n. 190/2014	2			
	VF20 Acquisti e importazioni non soggetti all'imposta effettuati dai terremotati				
	VF21 Acquisti e importazioni per i quali la detrazione è esclusa o ridotta (art. 19-bis1)		14.883,00		
	VF22 Acquisti e importazioni per i quali non è ammessa la detrazione				
	VF23 Acquisti registrati nell'anno ma con detrazione dell'imposta differita ad anni successivi	1			
	art. 32-bis, decreto-legge n. 83/2012	2			
	VF24 (meno) Acquisti registrati negli anni precedenti ma con imposta esigibile nel 2025				
	VF25 TOTALE ACQUISTI E IMPORTAZIONI		454.250,00		43.612,00
	VF26 Variazioni e arrotondamenti d'imposta (indicare con il segno +/-)				
	VF27 TOTALE IMPOSTA SUGLI ACQUISTI E IMPORTAZIONI IMPONIBILI (VF25 colonna 2 ± VF26)				43.612,00
	Acquisti intracomunitari	1	Imponibile	2	Imposta
	Importazioni	3	Imponibile	4	Imposta

Esempio n. 10

Quadro VF - acquisti intracomunitari e importazioni

Dati esempio	Operazioni Iva	Imponibile	Iva															
	Iva 22% detraibile acquisti UE	92.138,32	20.270,43															
	Iva 22% detraibile importazioni	6.400,00	1.408,00															
Elementi da verificare	<ul style="list-style-type: none"> • VF28 campo 1 - acquisti intracomunitari solo di beni: .. verificare la corretta integrazione sui documenti e la corretta registrazione in Iva (registro vendite); .. verificare la corrispondenza con l'invio dell'intra acquisti effettuato nell'anno. • VF28 campo 3: .. verificare la corretta registrazione delle bollette doganali; .. verificare la corretta registrazione degli acquisti da S. Marino (se senza Iva verificare la regolarizzazione dell'operazione tramite autofattura). 																	
SEZ. 2 - Totale acquisti e importazioni, totale imposta, acquisti intracomunitari, importazioni e acquisti da San Marino	<table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>Imponibile</th> <th>Imposta</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Acquisti intracomunitari</td> <td>1 92.138,00</td> <td>2 20.270,00</td> </tr> <tr> <td>Importazioni</td> <td>3 6.400,00</td> <td>4 1.408,00</td> </tr> <tr> <td>Acquisti da San Marino</td> <td>5 ,00</td> <td>6 ,00</td> </tr> <tr> <td></td> <td>con pagamento IVA</td> <td>senza pagamento IVA</td> </tr> </tbody> </table>				Imponibile	Imposta	Acquisti intracomunitari	1 92.138,00	2 20.270,00	Importazioni	3 6.400,00	4 1.408,00	Acquisti da San Marino	5 ,00	6 ,00		con pagamento IVA	senza pagamento IVA
	Imponibile	Imposta																
Acquisti intracomunitari	1 92.138,00	2 20.270,00																
Importazioni	3 6.400,00	4 1.408,00																
Acquisti da San Marino	5 ,00	6 ,00																
	con pagamento IVA	senza pagamento IVA																

Esempio n. 11

Quadro VF - operazioni passive e Iva ammessa in detrazione

Elementi da verificare	Riparazione totale acquisti	<ul style="list-style-type: none"> • Nell'esposizione di questi valori non devono essere comprese le rilevazioni che non hanno interessato la compilazione del quadro VF (es. Iva indetraibile, operazioni escluse ecc). • Campo 2 - canoni leasing - canoni di noleggio - acquisto di terreni edificabili - affitti passivi (non da privati). • Campo 3 - beni destinati alla rivendita o alla produzione di servizi. • Campo 4 - valore residuo (la somma dei campi da 1 a 4 corrisponde al rigo VF23). 																
		<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="4">Ripartizione totale acquisti e importazioni (rigo VF25):</th> </tr> <tr> <th>VF29</th> <th>1 Beni ammortizzabili</th> <th>2 Beni strumentali non ammortizzabili</th> <th>3 Beni destinati alla rivendita ovvero alla produzione di beni e servizi</th> <th>4 Altri acquisti e importazioni</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td></td> <td>5.689,00</td> <td>45.719,00</td> <td>312.645,00</td> <td>90.197,00</td> </tr> </tbody> </table>			Ripartizione totale acquisti e importazioni (rigo VF25):				VF29	1 Beni ammortizzabili	2 Beni strumentali non ammortizzabili	3 Beni destinati alla rivendita ovvero alla produzione di beni e servizi	4 Altri acquisti e importazioni		5.689,00	45.719,00	312.645,00	90.197,00
Ripartizione totale acquisti e importazioni (rigo VF25):																		
VF29	1 Beni ammortizzabili	2 Beni strumentali non ammortizzabili	3 Beni destinati alla rivendita ovvero alla produzione di beni e servizi	4 Altri acquisti e importazioni														
	5.689,00	45.719,00	312.645,00	90.197,00														

Esempio n. 12

Quadro VF - sezione 3-A - operazioni esenti

Commento

- La sezione delle “operazioni esenti” è riservata ai soggetti che hanno registrato per il periodo d’imposta operazioni esenti di cui all’art. 10 con **esclusione delle operazioni esenti esclusivamente occasionali** ovvero di cui ai nn. da 1 a 9 dell’art. 10, non rientranti nell’attività propria dell’impresa o accessorie ad operazioni imponibili.
- Si evidenzia, che l’occasionale effettuazione di operazioni esenti ovvero l’effettuazione delle operazioni esenti esclusivamente previste ai nn. da 1 a 9 dell’art. 10 non rientranti nell’attività propria dell’impresa o accessorie ad operazioni imponibili da parte di un contribuente che svolge essenzialmente un’attività soggetta ad Iva, come pure l’occasionale effettuazione di operazioni imponibili da parte di un soggetto che svolge essenzialmente un’attività esente, non dà luogo ad applicazione del pro-rata. In tali casi torna ad essere applicabile, ai fini della determinazione dell’imposta detraibile, il criterio generale dell’utilizzazione specifica dei beni e dei servizi, con la conseguente indetraibilità dell’imposta afferente i beni e servizi impiegati nelle operazioni esenti sopracitate (art. 19, c. 2).

SEZ. 3-A		Imponibile	Imposta
Operazioni esenti			
VF31	Acquisti destinati alle operazioni imponibili occasionali	1	2
		0,00	0,00
VF32	Se per l'anno 2025 sono state effettuate esclusivamente operazioni esenti barrare la casella	1	
VF33	Se per l'anno 2025 ha avuto effetto l'opzione di cui all'art. 36-bis barrare la casella	1	
Dati per il calcolo della percentuale di detrazione			
Operazioni esenti relative all'oro da investimento effettuate dai soggetti di cui all'art. 19, co. 3, lett. d)		Operazioni esenti di cui ai nn. da 1 a 9 dell'art. 10 non rientranti nell'attività propria dell'impresa o accessorie ad operazioni imponibili	Operazioni esenti di cui all'art. 10, n. 27-quinquies
1	2	3	4
0,00	0,00	0,00	0,00
VF34	Operazioni non soggette	Operazioni non soggette di cui all'art. 74, co. 1	Operazioni esenti art. 19, co. 3, lett. a-bis) e d-bis)
5	6	7	8
0,00	0,00	0,00	0,00
			Operazioni art. da 7 a 7-septies senza diritto alla detrazione
			0,00
			Percentuale di detrazione (arrotondata all'unità più prossima)
			9 100 %
VF35	Iva non assolta sugli acquisti e importazioni indicati al rigo VF17		0,00
VF36	Iva detraibile per gli acquisti relativi all'oro effettuati dai soggetti diversi dai produttori e trasformatori ai sensi dell'art. 19, comma 5 bis		0,00
VF37	Iva ammessa in detrazione		0,00

Esempio n. 13

Quadro VF - Iva ammessa in detrazione

Elementi da verificare

Verificare l’Iva ammessa in detrazione dopo aver applicato il (nuovo) pro-rata con l’eventuale rettifica contabile.

SEZ. 3-C		Occasionale effettuazione di operazioni esenti ovvero di operazioni imponibili	
Casi particolari			
VF60	Se le operazioni esenti effettuate sono occasionali ovvero riguardano esclusivamente operazioni di cui ai nn. da 1 a 9 dell'art.10, non rientranti nell'attività propria dell'impresa o accessorie ad operazioni imponibili barrare la casella	1	<input checked="" type="checkbox"/>
	Se le operazioni imponibili effettuate sono occasionali barrare la casella	2	<input type="checkbox"/>
VF61	Se sono state effettuate cessioni occasionali di beni usati con l'applicazione del regime del margine (d.l. n. 41/1995) barrare la casella	1	<input type="checkbox"/>
Riservato alle imprese agricole			
VF62	Operazioni occasionali rientranti nel regime previsto dall'art. 34-bis per le attività agricole connesse	1	2
		0,00	0,00
SEZ. 4			
Iva ammessa in detrazione			
VF70	TOTALE rettifiche (indicare con il segno +/-)		0,00
VF71	Iva ammessa in detrazione		43.611,00

Esempio n. 14

Quadro VC - esportatori e operatori assimilati

Dati esempio	Operazioni Iva	Imponibile	Iva
	Acquisti e importazioni con utilizzo del plafond	230.828,84	-
Elementi da verificare	<ul style="list-style-type: none"> Il quadro VC va compilato dai contribuenti che si sono avvalsi della facoltà, prevista per i soggetti che effettuano cessioni all'esportazione, operazioni assimilate e/o servizi internazionali e operazioni intracomunitarie, di acquistare beni o servizi e importare beni senza applicazione dell'Iva. Si precisa che per quanto concerne il momento di utilizzazione del plafond non si deve tenere conto delle registrazioni delle fatture di acquisto o delle bollette doganali di importazione, bensì del momento di effettuazione degli acquisti stessi ai sensi dell'art. 6, diversamente da quanto previsto per la compilazione del rigo VF14 che fa esclusivo riferimento al momento di registrazione delle operazioni d'acquisto. 		

QUADRO VF		VF17 Acquisti e importazioni senza pagamento d'imposta, con utilizzo del plafond		230.829,00			
QUADRO VC		PLAFOND UTILIZZATO		ANNO IMPOSTA 2025	ANNO IMPOSTA 2024		
ESPORTATORI E OPERATORI ASSIMILATI		1 ALL'INTERNO O PER ACQUISTI INTRACOM.	2 ALL'IMPORTAZIONE	3 VOLUME D'AFFARI	4 ESPORTAZIONI	5 VOLUME D'AFFARI	6 ESPORTAZIONI
ACQUISTI E IMPORTAZIONI SENZA APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO RELATIVI A TUTTE LE ATTIVITÀ ESERCITATE							
VC1	GEN	2.853,00	,00	34.679,00	17.415,00	,00	,00
VC2	FEB	16.450,00	,00	46.099,00	45.835,00	,00	,00
VC3	MAR	12.875,00	,00	64.961,00	64.697,00	,00	,00
VC4	APR	26.036,00	,00	82.106,00	31.570,00	,00	,00
VC5	MAG	13.181,00	,00	53.236,00	52.972,00	,00	,00
VC6	GIU	24.205,00	,00	58.316,00	37.750,00	,00	,00
VC7	LUG	33.166,00	,00	79.853,00	43.785,00	,00	,00
VC8	AGO	3.251,00	,00	11.028,00	,00	,00	,00
VC9	SET	13.703,00	,00	75.524,00	72.760,00	,00	,00
VC10	OTT	27.768,00	,00	125.887,00	110.823,00	,00	,00
VC11	NOV	38.026,00	,00	150.332,00	142.731,00	,00	,00
VC12	DIC	19.315,00	,00	146.399,00	22.410,00	,00	,00
VC13	TOTALE	230.829,00	,00	928.420,00	642.748,00	,00	,00
VC14	PLAFOND DISPONIBILE AL 1° GENNAIO 2025						737.947,00
	Metodo adottato per la determinazione del plafond per il 2025						2 <input checked="" type="checkbox"/> SOLARE 3 <input type="checkbox"/> MENSILE
Sez. 5 - Volume d'affari	VE50 VOLUME D'AFFARI (somma dei rigi VE24, da VE30 a VE38 meno VE39 e VE40)			928.420,00			
Sez. 4 - Altre operazioni	Operazioni che concorrono alla formazione del plafond			1 642.753,00			
	Esportazioni		Cessioni intracomunitarie				
VE30	2 60.417,00	3 582.336,00					
	Cessioni verso San Marino		Operazioni assimilate				
	4 ,00	5 ,00					

Nota Si ricorda che nella compilazione della colonna 4 non si devono conteggiare le cessioni di beni strumentali, nell'esempio: cessioni non imponibili art. 41 - vendite beni ammortizzabili - pari a € 5,00.

Esempio n. 15

Quadro VJ - determinazione dell'imposta relativa a particolari tipologie di operazioni

Dati esempio	Operazioni Iva	Imponibile	Iva
	Iva 22% detraibile acquisti UE di beni	92.138,32	20.270,43
	Iva 22% detraibile acquisti servizi UE	8.699,00	1.913,79
Elementi da verificare	Nel quadro sono riportate, divise per categorie di operazioni, le operazioni in reverse charge comprese nel quadro VF ma non comprese nel quadro VE (il riporto del totale imposta va a compensare l'imposta inserita nel registro acquisti ma non addebitata dal fornitore).		

QUADRO VJ IMPOSTA RELATIVA A PARTICOLARI TIPOLOGIE DI OPERAZIONI		1	IMPONIBILE	2	IMPOSTA	
SEZIONE 1 Determinazione dell'imposta relativa a particolari tipologie di operazioni	VJ1	Acquisti di beni provenienti dallo Stato Città del Vaticano e dalla Repubblica di San Marino - art. 71, comma 2 - (inclusi acquisti di oro industriale, argento puro e beni di cui all'art. 74, commi 7 e 8)		,00	,00	
	VJ2	Estrazione di beni da depositi IVA (art. 50-bis, comma 6, d.l. n. 331/1993)		,00	,00	
	VJ3	Acquisti di beni e servizi da soggetti non residenti ai sensi dell'art. 17, comma 2	8.699	,00	1.914	,00
	VJ4	Operazioni di cui all'art. 74, comma 1, lett. e)		,00	,00	
	VJ5	Provvigioni corrisposte dalle agenzie di viaggio ai loro intermediari (art. 74-ter, comma 8)		,00	,00	
	VJ6	Acquisti all'interno di beni di cui all'art. 74, commi 7 e 8		,00	,00	
	VJ7	Acquisti all'interno di oro industriale e argento puro (art. 17, comma 5)		,00	,00	
	VJ8	Acquisti di oro da investimento imponibile per opzione (art. 17, comma 5)		,00	,00	
	VJ9	Acquisti intracomunitari di beni (inclusi acquisti di oro industriale, argento puro e beni di cui all'art. 74, commi 7 e 8)	92.138	,00	20.270	,00
	VJ10	Importazioni di beni di cui all'art. 74, commi 7 e 8 senza pagamento dell'IVA in dogana (art. 70, comma 6)		,00	,00	
	VJ11	Importazioni di oro industriale e argento puro senza pagamento dell'IVA in dogana (art. 70, comma 5)		,00	,00	
	VJ12	Acquisti di servizi resi da subappaltatori nel settore edile (art. 17, comma 6, lett. a)		,00	,00	
	VJ13	Acquisti di fabbricati (art. 17, comma 6, lett. a-bis)		,00	,00	
	VJ14	Acquisti di telefoni cellulari (art. 17, comma 6, lett. b)		,00	,00	
	VJ15	Acquisti di prodotti elettronici (art. 17, comma 6, lett. c)		,00	,00	
	VJ16	Acquisti di servizi del comparto edile e settori connessi (art. 17, comma 6, lett. a-ter)		,00	,00	
	VJ17	Acquisti di beni e servizi del settore energetico (art. 17, comma 6, lett. d-bis, d-ter e d-quater)		,00	,00	
	VJ18	Acquisti dei soggetti di cui all'art. 17-ter		,00	,00	
	VJ19	TOTALE IMPOSTA (somma dei righi da VJ1 a VJ18)			22.184	,00

Esempio n. 16

Quadro VL - liquidazione imposta annuale

Dati esempio	Operazioni Iva	Iva a debito	Iva a credito
	Totale Iva vendite	57.966,56	-
	Totale Iva acquisti	-	43.611,22
	Iva a debito per differenza	14.355,34	-
	Credito Iva al 1.01	-	8.671,99
	Iva compensata nell'anno	5.000,00	-
	Totale versamenti nell'anno	13.385,19	-
	Iva a credito al 31.12	-	2.701,84
Elementi da verificare	<ul style="list-style-type: none"> VL1 - Iva a debito uguale alla somma del rigo VP4 iva esigibile. VL2 - Iva detraibile uguale alla somma del rigo VP5 iva detratta⁽¹⁾ Da rigo VE1 a rigo VE39 uguale alla somma del rigo VP2 totale operaz. attive Rigo VF23 uguale alla somma del rigo VP3 totale operaz. passive. 		
	Nota ⁽¹⁾	Le comunicazioni periodiche non tengono conto dell'eventuale rettifica alla detrazione effettuata in sede di dichiarazione annuale (pro-rata).	

QUADRO VL LIQUIDAZIONE DELL'IMPOSTA ANNUALE		DEBITI	CREDITI
Sez. 1 - Determinazione dell'IVA dovuta o a credito per il periodo d'imposta	VL1	IVA a debito (somma dei righi VE26 e VJ19)	57.966 ,00
	VL2	IVA detraibile (da rigo VF71)	43.611 ,00
	VL3	IMPOSTA DOVUTA (VL1 - VL2) ovvero	14.355 ,00
	VL4	IMPOSTA A CREDITO (VL2 - VL1)	,00

Esempio n. 17

Quadro VL - credito anno precedente

Elementi da verificare	<ul style="list-style-type: none"> VL8 - Verificare la correttezza del riporto dall'esercizio precedente del credito Iva. VL9 - Verificare l'utilizzo in F24 del credito e controllare le registrazioni contabili riguardanti le compensazioni. 	
Sez. 2 - Credito anno precedente	Credito risultante dalla dichiarazione per il 2024 o credito annuale non trasferibile (*)	1 8.672,00
	di cui credito richiesto a rimborso in anni precedenti computabile in detrazione a seguito di diniego dell'ufficio (*)	2 ,00
	VL8 di cui eccedenza dell'ultima dichiarazione del Gruppo IVA cessato o dell'ultimo Prospetto IVA 26 PR della liquidazione IVA di gruppo cessata	3 ,00
	VL9 Credito compensato nel modello F24	5.000,00
	VL10 Eccedenza di credito non trasferibile (*)	,00
	VL11 Crediti art. 8, comma 6-quater, D.P.R. n. 322/98	1 ,00
	Gruppo IVA (*)	2 ,00
	VL12 Versamenti periodici omessi	1 ,00
	Gruppo IVA (*)	2 ,00

Esempio n. 18

Quadro VL - Iva a debito o a credito

Elementi da verificare	<ul style="list-style-type: none"> VL20 - Verificare l'eventuale richiesta di rimborsi effettuata durante l'anno. Attenzione: vanno indicati anche i rimborsi eventualmente non ancora liquidati. VL22 - Indicare il credito Iva infrannuale dei primi 3 trimestri utilizzato in compensazione con il Modello F24 anteriormente alla presentazione della dichiarazione Iva. VL23 - Esporre l'ammontare degli interessi dovuti per le prime 3 liquidazioni trimestrali 1%. 				
Sez. 3 - Determinazione dell'IVA a debito o a credito relativa a tutte le attività esercitate	DEBITI		CREDITI		
	VL20 Rimborsi infrannuali richiesti (art. 38-bis, comma 2)	,00			
	VL21 Ammontare dei crediti trasferiti (*)	,00			
	VL22 Credito IVA risultante dai primi 3 trimestri del 2025 compensato nel mod. F24	,00			
	VL23 Interessi dovuti per le liquidazioni trimestrali	,00			
	VL24 Trasferimenti anno precedente restituiti dalla controllante			,00	
	VL25 Eccedenza credito anno precedente			3.672,00	
	VL26 Credito richiesto a rimborso in anni precedenti computabile in detrazione a seguito di diniego dell'ufficio			,00	
	VL27 Crediti d'imposta utilizzati nelle liquidazioni periodiche e per l'acconto			,00	
	VL28 Crediti ricevuti da società di gestione del risparmio utilizzati nelle liquidazioni periodiche e per l'acconto			,00	
	VL29 Versamenti auto F24 elementi identificativi relativi a cessioni effettuate nell'anno			,00	
				1 13.385,00	
	VL30 Ammontare IVA periodica	IVA periodica dovuta	IVA periodica versata	IVA periodica versata a seguito di comunicazione di irregolarità	IVA periodica versata a seguito di cartelle di pagamento
		2 13.385,00	3 13.385,00	4 ,00	5 ,00
	VL31 Ammontare dei debiti trasferiti (*)				,00
VL32 IVA A DEBITO ovvero				,00	
VL33 IVA A CREDITO				2.702,00	

Esempio n. 21

Quadro VT - operazioni effettuate nei confronti dei consumatori finali

Elementi da verificare

- Verifica dei valori imponibili con la relativa imposta delle operazioni effettuate nei confronti di privati consumatori.
- È importante quindi l'identificazione di **tali soggetti a livello di inserimento anagrafico**.
- Ripartizione dei valori di cui ai campi 3 e 4 in base al luogo (regione /provincia) di esercizio dell'attività.

QUADRO VT

SEPARATA INDICAZIONE DELLE OPERAZIONI EFFETTUATE NEI CONFRONTI DI CONSUMATORI FINALI E SOGGETTI IVA

		1	2
Totale operazioni imponibili		162.647,00	Totale imposta 35.782,00
VT1	Ripartizione delle operazioni imponibili effettuate nei confronti di consumatori finali e di soggetti titolari di partita IVA	Operazioni imponibili verso consumatori finali	3 82,00 4 18,00
		Operazioni imponibili verso soggetti IVA	5 162.565,00 6 35.764,00
		Operazioni imponibili verso consumatori finali	
		1	2
VT2	Abruzzo	,00	,00
VT3	Basilicata	,00	,00
VT4	Bolzano	,00	,00
VT5	Calabria	,00	,00
VT6	Campania	,00	,00
VT7	Emilia Romagna	,00	,00
VT8	Friuli Venezia Giulia	,00	,00
VT9	Lazio	,00	,00
VT10	Liguria	,00	,00
VT11	Lombardia	82,00	18,00
VT12	Marche	,00	,00
VT13	Molise	,00	,00
VT14	Piemonte	,00	,00
VT15	Puglia	,00	,00
VT16	Sardegna	,00	,00
VT17	Sicilia	,00	,00
VT18	Toscana	,00	,00
VT19	Trento	,00	,00
VT20	Umbria	,00	,00
VT21	Valle d'Aosta	,00	,00
VT22	Veneto	,00	,00

Esempio n. 24

Quadro VX - determinazione dell'Iva da versare o a credito

Elementi da verificare	<ul style="list-style-type: none"> • Alle società di comodo è preclusa la possibilità di portare in compensazione in F24 l'Iva a credito che emerge dalla dichiarazione iva. Peraltro il credito annuale viene definitivamente perso qualora la società per gli esercizi 2021, 2022 e 2023 risulta di comodo e non ha effettuato nei medesimi esercizi operazioni rilevanti ai fini iva per un valore almeno corrispondente ai ricavi presunti risultanti dal conteggio delle società di comodo. • Compensazioni fino ad € 5.000: nessun obbligo; • Compensazioni oltre € 5.000: visto di conformità e spedizione della dichiarazione Iva almeno 10 giorni prima dell'utilizzo del credito.
VX5 Importo da riportare in detrazione o in compensazione 2.702,00	

Esempio n. 25

Quadro VO - comunicazione delle opzioni e revoche

Elementi da verificare	<ul style="list-style-type: none"> • Ai sensi dell'art. 2 del D.P.R. 10.11.1997, n. 442, le opzioni e le revoche previste in materia di Iva e di imposte dirette devono essere comunicate, tenendo conto del comportamento conclusivo assunto dal contribuente durante l'anno d'imposta, esclusivamente utilizzando il quadro VO della dichiarazione annuale Iva. • Si ricorda che la casella 1 del rigo VO26 deve essere barrata dalle imprese minori che si sono avvalse della facoltà di tenere i registri ai fini Iva senza operare annotazioni relative a incassi e pagamenti, fermo restando l'obbligo della separata annotazione delle operazioni non soggette a registrazione ai fini della suddetta imposta. In tal caso, per finalità di semplificazione si presume che la data di registrazione dei documenti coincida con quella in cui è intervenuto il relativo incasso o pagamento (art. 18, c. 5 D.P.R. 600/1973). 			
Sez. 2 - Opzioni e revoche agli effetti delle imposte sui redditi	<table border="1" style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 70%;">VO26 TENUTA DEI REGISTRI IVA SENZA SEPARATA INDICAZIONE DEGLI INCASSI E DEI PAGAMENTI PER LE IMPRESE MINORI (art. 18, comma 5, d.P.R. n. 600/1973)</td> <td style="width: 15%;">Opzione 1 <input type="checkbox"/></td> <td style="width: 15%;">Revoca 2 <input type="checkbox"/></td> </tr> </table>	VO26 TENUTA DEI REGISTRI IVA SENZA SEPARATA INDICAZIONE DEGLI INCASSI E DEI PAGAMENTI PER LE IMPRESE MINORI (art. 18, comma 5, d.P.R. n. 600/1973)	Opzione 1 <input type="checkbox"/>	Revoca 2 <input type="checkbox"/>
VO26 TENUTA DEI REGISTRI IVA SENZA SEPARATA INDICAZIONE DEGLI INCASSI E DEI PAGAMENTI PER LE IMPRESE MINORI (art. 18, comma 5, d.P.R. n. 600/1973)	Opzione 1 <input type="checkbox"/>	Revoca 2 <input type="checkbox"/>		
Attenzione	<ul style="list-style-type: none"> • Nella Sezione 1: <ul style="list-style-type: none"> .. i righe VO10 e VO11 sono stati ridenominati "Vendite a distanza intracomunitarie di beni - Art. 41, c. 1, lett. b) D.L. 331/1993", per tener conto delle modifiche introdotte nel D.L. 331/1993 dal D. Lgs. 83/2021 in materia di commercio elettronico e più in generale per le vendite a distanza nei confronti di privati comunitari; .. è stato introdotto il nuovo rigo VO17, per consentire ai soggetti che effettuano le prestazioni di cui all'art. 7-octies DPR 633/1972 nei confronti di committenti non soggetti passivi stabiliti in Stati membri Ue diversi dall'Italia di comunicare la revoca dell'opzione in precedenza esercitata. 			

COMPENSAZIONE ORIZZONTALE DEL CREDITO IVA

D. Lgs. 9.07.1997, n. 241 - Art. 1 c. 94 L. 30.12.2023, n. 213 - Art. 10 D.L. 1.07.2009, n. 78, conv. L. 3.08.2009, n. 102
Art. 8, cc. 18-20 D.L. 2.03.2012, n. 16, conv. L. 26.04.2012, n. 44 - Art. 11, c. 2 D.L. 24.04.2014, n. 66 - Art. 5, c. 1, lett. b) D.L. 22.10.2016, n. 193 conv. L. 1.12.2016, n. 225
L. 30.12.2021, n. 234 - Art. 3, cc. 1-4bis - D.L. 24.04.2017, n. 50, conv. L. 21.06.2017, n. 96 - Art. 1, c. 990 L. 27.12.2017, n. 205 - D. Lgs. 24.09.2015, n. 158
D.L. 24.01.2015, n. 3 - Circ. Ag. Entrate 15.02.2013, n. 1/E - Circ. Ag. Entrate 25.06.2013, n. 21/E - Circ. Ag. Entrate 19.09.2014, n. 27/E
Circ. Ag. Entrate 30.12.2014, n. 32/E - Circ. Ag. Entrate 27.10.2015, n. 35/E - Ris. Ag. Entrate 4.05.2017, n. 57/E - Ris. Ag. Entrate 9.06.2017, n. 68/E

Il limite oltre il quale la compensazione dei crediti Iva richiede l'apposizione del visto di conformità è pari a € 5.000. Pertanto, le **compensazioni orizzontali**, mediante modello F24, dei crediti Iva annuali o relativi a periodi inferiori all'anno, **per importi superiori a € 5.000,00 annui**, possono essere effettuate **dal 10° giorno successivo** a quello di presentazione della dichiarazione o dell'istanza da cui il credito emerge. Solo le compensazioni di importi inferiori a € 5.000,00 annui sono possibili dal 1° giorno del periodo successivo a quello cui la dichiarazione o la denuncia periodica si riferisce. È inoltre disposto l'obbligo, per i titolari di partita Iva, di utilizzare i servizi telematici dell'Agenzia delle Entrate, a prescindere dall'importo del credito compensato. In merito al **rimborso del credito Iva, la soglia oltre la quale è necessario il visto è pari, invece, a € 30.000**. Per le **start up innovative** vige il limite più elevato di € 50.000. Si ricorda che i soggetti passivi che soddisfano determinati livelli di affidabilità conseguenti all'applicazione degli Isa sono esonerati dall'applicazione del visto di conformità per importi non superiori a € 50.000 o a € 70.000 in funzione del punteggio di affidabilità raggiunto. Si ricorda, inoltre, che il **limite massimo utilizzabile in compensazione "orizzontale"** nel modello F24 è pari a **2 milioni di euro**.

SCHEMA DI SINTESI

<p>COMPENSAZIONE DEL CREDITO IVA</p> <ul style="list-style-type: none"> • Annuale • Infrannuale 	<p>Importi annui fino a € 5.000,00</p>	<p>La compensazione del credito Iva annuale, o relativo a periodi inferiori all'anno, per importi fino a € 5.000,00 annui può essere effettuata a partire dal 1° giorno del periodo successivo a quello cui la dichiarazione o la denuncia periodica si riferisce e fino alla data di presentazione della dichiarazione o denuncia successiva⁽²⁾.</p> <p>Esempi</p> <ul style="list-style-type: none"> • Il credito Iva 2025 può essere compensato dal 1.01.2026. • Il credito Iva relativo al 1° trimestre 2026 può essere compensato dal 30.04.2026 (termine di presentazione del modello Iva TR).
	<p>Importi annui superiori a € 5.000,00⁽¹⁾</p>	<p>La compensazione del credito Iva annuale o relativo a periodi inferiori all'anno, per importi superiori a € 5.000,00 annui, può essere effettuata dal 10° giorno successivo a quello di presentazione della dichiarazione o dell'istanza da cui il credito emerge.</p> <p>Esempio</p> <p>Il credito Iva relativo al 1° trimestre 2026 è compensabile dal 10.05.2026 (con presentazione del modello Iva TR il 30.04.2026).</p>
	<p>Modalità</p>	<p>È richiesta l'apposizione del visto di conformità⁽³⁾, relativamente alla dichiarazione o istanza (annuale o infrannuale) da cui emerge il credito, da parte di un soggetto abilitato; in alternativa, la dichiarazione deve essere sottoscritta, oltre che dal rappresentante legale o dal rappresentante negoziale, dal soggetto che esercita il controllo contabile.</p> <p>Sono tenuti a utilizzare esclusivamente i servizi telematici messi a disposizione dall'Agenzia delle Entrate i soggetti che intendono effettuare la compensazione del credito annuale o relativo a periodi inferiori all'anno dell'Iva.</p>

Note

- Per le **società non operative**, l'art. 30, c. 4 L. 724/1994 prevede il **divieto di compensare il credito** che emerge dalla dichiarazione relativa all'anno in cui la società è qualificata come di comodo.
- L'importo massimo dei crediti tributari e contributivi utilizzabili in compensazione nel mod. F24, ovvero rimborsabili, con procedura semplificata al concessionario della riscossione è pari a **€ 2.000.000**.

⁽¹⁾ Elevato a € 50.000 per le start up innovative [art. 10, c. 1, lett. a), n. 7-bis D.L. 78/2009] durante il periodo di iscrizione nella sezione speciale del Registro delle Imprese.

⁽²⁾ Il credito infrannuale di importo fino a € 5.000 può essere utilizzato in compensazione **dal giorno successivo alla presentazione del modello Iva TR trimestrale da cui emerge**.

⁽³⁾ Salvo l'esonero per i soggetti Isa che fruiscono dei benefici premiali.

COMPENSAZIONE DI CREDITI DI IMPORTO SUPERIORE A € 5.000,00

COMUNICAZIONE PREVENTIVA

Prov. Dir. Ag. Entrate
21.12.2009

AMBITO APPLICATIVO

Compensazioni esterne

RIFERIMENTO TEMPORALE

Anno di maturazione
del credito

CANALE DI TRASMISSIONE DELLE DELEGHE DI VERSAMENTO

- La compensazione del credito Iva annuale o relativo a periodi inferiori all'anno, per importi superiori a € 5.000,00 annui, può essere effettuata a partire dal 10° giorno successivo a quello di presentazione della dichiarazione o dell'istanza da cui il credito emerge.
- La trasmissione telematica delle deleghe di pagamento recanti compensazioni di crediti Iva, se superano l'importo annuo di € 5.000,00, può essere effettuata non prima che siano trascorsi 10 giorni dalla presentazione della dichiarazione o dell'istanza da cui il credito emerge, indipendentemente dalla data di addebito indicata (che, in ogni caso, non può essere inferiore al 10° giorno successivo a quello di presentazione della dichiarazione e/o dell'istanza).

- La disciplina sulla compensazione dei crediti Iva riguarda soltanto la compensazione "orizzontale" o "esterna" dei crediti Iva, e non anche la compensazione cosiddetta "verticale" o "interna", ossia la compensazione dei predetti crediti con l'Iva dovuta a titolo di acconto, di saldo o di versamento periodico.
- Le compensazioni non soggette alle limitazioni sono esclusivamente quelle utilizzate per il pagamento di un debito della medesima imposta, relativo a un periodo successivo rispetto a quello di maturazione del credito.

Nota bene

L'utilizzo del credito Iva in compensazione, con modello F24, con debiti Iva scaturenti dalle liquidazioni periodiche non concorre al "tetto" di € 5.000,00, ai fini dell'apposizione del visto di conformità.

- Il limite di € 5.000,00:
 - .. è riferito all'anno di maturazione del credito e non all'anno solare di utilizzo in compensazione;
 - .. è calcolato distintamente per ciascuna tipologia di credito Iva (annuale o infrannuale).

Doppio plafond

- I contribuenti che possono compensare sia i crediti Iva annuali sia quelli maturati trimestralmente, nello stesso anno solare, hanno a disposizione 2 distinti plafond cui fare riferimento:
 - .. il primo, relativo al credito Iva annuale;
 - .. il secondo, relativo alla sommatoria dei crediti Iva trimestrali.

- Servizi telematici dell'Agenzia Entrate



- I contribuenti titolari di partita Iva che intendono effettuare la compensazione di crediti Iva hanno l'obbligo di utilizzare esclusivamente i servizi telematici messi a disposizione dall'Agenzia delle Entrate, qualunque sia l'importo compensato (anche se inferiore a € 5.000 e indipendentemente dal saldo finale).

- L'obbligo è esteso ai crediti relativi alle imposte sui redditi e addizionali, alle ritenute alla fonte, alle imposte sostitutive, all'Irap e ai crediti maturati in qualità di sostituto d'imposta e ai crediti d'imposta da indicare nel quadro RU della dichiarazione dei redditi.
- Dal 1.07.2024 sono inclusi anche i crediti maturati a titolo di contributi e premi nei confronti, rispettivamente, dell'Inps e dell'Inail.

- Le deleghe di versamento possono essere trasmesse:
 - .. direttamente dai contribuenti mediante i canali Entratel o Fisconline;
 - .. tramite gli intermediari abilitati al servizio Entratel.
 - L'addebito delle eventuali somme dovute è effettuato sul conto corrente bancario o postale del contribuente, ovvero con addebito delle somme sul conto corrente bancario o postale dell'intermediario.

- Servizi di home banking



- L'utilizzo dei servizi di home banking messi a disposizione dalle banche e da Poste Italiane, ovvero dei servizi di remote banking (CBI) offerti dalle banche, per la presentazione del modello F24 è consentito esclusivamente nel caso di assenza di compensazioni, sia per titolari di partita Iva sia per privati.

La disposizione che ha ampliato l'ambito applicativo dell'obbligo di utilizzo dei servizi telematici dell'Agenzia delle Entrate in presenza di compensazioni anche ai privati (in particolare, in assenza di modello F24 a saldo zero), è applicabile con riferimento ai crediti maturati a decorrere dal periodo d'imposta in corso al 31.12.2019.

RICHIESTA DEL RIMBORSO IVA ANNUALE

Artt. 30 e 38-bis D.P.R. 26.10.1972, n. 633 - Art. 34 L. 23.12.2000, n. 388 - Art. 35 c. 6-ter D.L. 4.07.2006, n. 223, conv. L. 4.08.2006, n. 248 Art. 14 D. Lgs. 21.11.2014, n. 175 - Art. 7-quater, c. 32 D.L. 22.10.2016, n. 193 conv. L. 1.12.2016, n. 225 - Provv. Ag. Entrate 26.06.2015 Provv. Ag. Entrate 15.01.2020 - Circ. Ag. Entrate 15.02.2013, n. 1/E - Circ. Ag. Entrate 30.12.2014, n. 31/E Circ. Ag. Entrate 30.12.2014, n. 32/E - Circ. Ag. Entrate 13.04.2015, n. 15/E - Circ. Ag. Entrate 27.10.2015, n. 35/E - D.M. Economia 23.01.2015 L. 30.12.2021, n. 234 - Provv. Ag. Entrate 15.01.2025

Il rimborso del credito emergente dalla dichiarazione annuale deve essere chiesto mediante la compilazione del rigo VX4. È pari a € 30.000 l'importo dei rimborsi che possono essere eseguiti senza prestazione di garanzia. Per gli importi superiori a € 30.000 la garanzia è alternativa alla presentazione della dichiarazione munita di visto di conformità (o sottoscrizione dell'organo di controllo) e di dichiarazione sostitutiva attestante la sussistenza dei requisiti patrimoniali e di versamento dei contributi per rimborsi chiesti da soggetti non "a rischio". Devono, pertanto, essere considerate separatamente la soglia di € 5.000, oltre la quale è richiesta l'apposizione del visto di conformità per le compensazioni, e quella di € 30.000, prevista per i rimborsi. Per quanto riguarda le somme in compensazione il riferimento è all'utilizzo e non all'ammontare complessivo del credito. La quota parte del rimborso per la quale il contribuente intende utilizzare la procedura semplificata di rimborso, cumulata con gli importi che sono stati o che saranno compensati nel corso dell'anno nel modello F24, non può superare il limite di € 2.000.000.

SCHEMA DI SINTESI

<p>SOGGETTI INTERESSATI</p>	<p>Contribuenti Iva che intendono richiedere il rimborso del credito d'imposta emergente dalla dichiarazione annuale.</p> <p>Società non operative</p> <ul style="list-style-type: none"> L'eccedenza di credito risultante dalla dichiarazione annuale Iva non è ammessa al rimborso per le società non operative (art. 3, c. 45 L. 662/1996), nè può costituire oggetto di compensazione (art. 17 D. Lgs. 241/1997) o di cessione ai sensi dell'art. 5, c. 4-ter D.L. 70/1988 (art. 35, c. 15 D.L. 223/2006). Il credito può essere solo riportato nell'anno successivo e utilizzato nelle liquidazioni Iva periodiche. Se la società non operativa per 3 esercizi consecutivi effettua operazioni Iva inferiori all'ammontare dei ricavi presunti, il credito non potrà più essere "riportato in avanti" a scampo dell'Iva a debito relativa ai periodi successivi.
<p>MODALITÀ DI RICHIESTA</p>	<p>Quadro VX</p> <ul style="list-style-type: none"> Consente la richiesta di rimborso del credito Iva mediante la presentazione della dichiarazione annuale. La presentazione della dichiarazione annuale completa del rigo VX4 si configura, quindi, quale adempimento necessario al fine di consentire l'erogazione del rimborso. <p>Termini</p> <p>La dichiarazione Iva 2026 deve essere presentata nel periodo compreso tra il 1.02.2026 e 30.04.2026.</p>
<p>IPOTESI DI RIMBORSO</p>	<p>Cessazione di attività.</p> <p>Minore eccedenza detraibile del triennio.</p> <p>Aliquota media acquisti superiore a quella delle operazioni effettuate.</p> <p>Operazioni non imponibili superiori al 25% dell'ammontare complessivo di tutte le operazioni effettuate.</p> <p>Acquisti e importazioni di beni ammortizzabili e di beni e servizi per studi e ricerche.</p> <p>Operazioni non soggette all'imposta.</p> <p>Esportazioni e operazioni non imponibili effettuate da produttori agricoli.</p> <p>Rappresentante fiscale di soggetto non residente o soggetto estero identificatosi direttamente.</p> <p>Se l'eccedenza detraibile è superiore a € 2.582,28, il rimborso compete anche se è richiesto per un importo inferiore.</p> <p>Importi anche inferiori a € 2.582,28.</p> <p>Importo minimo € 2.582,28.</p> <p>Il rimborso può essere richiesto anche per una sola parte della differenza dell'Iva a credito.</p>

TIPOLOGIE DI RIMBORSI

Tavola riepilogativa

Codice nel campo 3 del rigo VX4

<p>Cessazione dell'attività</p> <p>Cessazione dell'attività, ove risulti un credito Iva dall'ultima dichiarazione, relativa al periodo d'imposta in cui è cessata l'attività.</p>	→	Codice 1
<p>Aliquota, mediamente applicata sugli acquisti, superiore a quella applicata sulle operazioni effettuate, maggiorata del 10%</p> <p>Destinatari della norma sono coloro che effettuano, abitualmente, operazioni attive soggette ad aliquote più basse rispetto a quelle gravanti sugli acquisti e sulle importazioni.</p>	→	Codice 2
<p>Effettuazione di operazioni non imponibili per un ammontare superiore al 25% di tutte le operazioni</p> <ul style="list-style-type: none"> Per determinare l'ammontare complessivo delle operazioni attive, effettuate nell'anno d'imposta, si può fare riferimento alla somma dei valori assoluti dei rigi VE40 (cessione di beni ammortizzabili) e VE50 (volume d'affari) del modello annuale di dichiarazione Iva. La percentuale deve essere arrotondata all'unità superiore e il rimborso compete se il rapporto percentuale tra l'ammontare delle operazioni non imponibili e quello complessivo delle operazioni effettuate risulta superiore al 25%. 	→	Codice 3
<p>Imposta per acquisto di beni strumentali ammortizzabili, nonché di beni e servizi per studi e ricerche</p> <ul style="list-style-type: none"> Riguardo all'imposta assolta sugli acquisti e importazioni di beni ammortizzabili compete il rimborso dell'imposta detraibile sia per gli acquisti registrati nell'anno, sia per gli acquisti dei suddetti beni registrati in anni precedenti, nel caso in cui non ne sia già stato chiesto il rimborso o sia stato compensato nel mod. F24, ma dalle annotazioni contabili l'imposta risulti riportata, in tutto o in parte, in detrazione negli anni successivi. Il rimborso compete non soltanto per gli acquisti e importazioni di beni ammortizzabili, ma anche per l'acquisizione dei medesimi in esecuzione di contratti di appalto (esclusi i contratti di leasing). Può essere chiesta a rimborso l'imposta detraibile assolta per la realizzazione di opere su beni di terzi (ris. n. 20/2025). 	→	Codice 4
<p>Effettuazione, in prevalenza, di operazioni non soggette all'imposta</p> <p>Trattasi delle operazioni fuori del campo di applicazione dell'Iva, ai sensi degli artt. da 7 a 7-septies, effettuate all'estero da operatori nazionali ai sensi dell'art. 30, c. 3, lett. d) che non hanno ivi istituito una stabile organizzazione.</p>	→	Codice 5
<p>Rappresentante fiscale di soggetto residente all'estero e soggetti esteri identificati direttamente</p> <p>Trattasi di operatori non residenti che ricadono nelle condizioni ai sensi dell'art. 17, c. 3.</p>	→	Codice 6
<p>Iva relativa ad operazioni senza imposta effettuate da agricoltori in regime speciale (art. 34, c. 9 D.P.R. 633/1972)</p> <p>Trattasi di cessioni di prodotti agricoli compresi nella Tabella A - Parte Prima, ai sensi dell'art. 8, c. 1 dell'art. 38-quater e dell'art. 72, nonché cessioni intracomunitarie di prodotti agricoli. Il rimborso compete per l'ammontare corrispondente all'Iva (teorica) relativa a operazioni non imponibili effettuate nell'anno, ovvero anche prima di tale anno, se non ne sia stato in precedenza richiesto il rimborso o sia stato compensato nel modello F24 ma computato in detrazione, in sede di dichiarazione annuale. L'importo rimborsabile deve essere calcolato mediante l'applicazione delle percentuali di compensazione vigenti nel periodo di competenza.</p>	→	Codice 7
<p>Dichiarazione a credito per 3 anni consecutivi anche se l'importo è inferiore a € 2.582,28</p> <p>Il rimborso spetta per il minore degli importi delle eccedenze d'imposta degli ultimi 3 anni, relativamente alla parte non già chiesta a rimborso o già compensata nel Mod. F24.</p>	→	Codice 8
<p>Coesistenza più presupposti</p> <p>Caso in cui il contribuente, in possesso del requisito di cui al codice 8 e riguardante il rimborso della minore eccedenza detraibile del triennio, abbia anche acquistato beni ammortizzabili o beni e servizi per studi e ricerche, sempreché l'imposta afferente tali acquisti non risulti già compresa nel minor credito chiesto a rimborso.</p>	→	Codice 9
<p>Minore eccedenza di credito non trasferibile al gruppo Iva</p> <p>Possono presentare istanza di rimborso i soggetti che hanno aderito a una procedura di liquidazione dell'Iva di gruppo nell'anno 2024 e che non hanno potuto trasferire al gruppo il credito emergente dalla dichiarazione Iva relativa all'anno 2023, nonché i soggetti che, nell'anno 2023, partecipavano a una procedura di liquidazione dell'Iva di gruppo in qualità di controllanti e che nel 2024, avendo aderito ad una procedura di liquidazione dell'Iva di gruppo in qualità di controllate, non hanno potuto trasferire al gruppo il credito emergente dal prospetto riepilogativo Iva 26PR relativo all'anno 2023.</p>	→	Codice 10
<p>Regime forfetario</p> <p>Soggetti che, a partire dall'anno d'imposta 2026, si avvalgono del regime forfetario (art. 1, cc. da 54 a 89, L. 23.12.2014, n. 190) e chiedono il rimborso del credito emergente dalla dichiarazione relativa all'ultimo anno in cui l'imposta è applicata nei modi ordinari.</p>	→	Codice 11
<p>Gruppo Iva</p> <p>Soggetti passivi che, dal 1.01.2026, partecipano a un Gruppo Iva per la richiesta di rimborso dell'eccedenza detraibile, per la quota non trasferita al Gruppo.</p>	→	Codice 13

ESECUZIONE DEI RIMBORSI ANNUALI IVA PER IMPORTI SUPERIORI A € 30.000

IMPORTO DEL RIMBORSO

- **Fino a € 30.000** i rimborsi sono eseguibili senza prestazione di garanzia e senza altri adempimenti.
- È possibile ottenere i rimborsi di **importo superiore a € 30.000** senza prestazione della garanzia, presentando la dichiarazione annuale munita di visto di conformità o sottoscrizione alternativa da parte dell'organo di controllo e una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà attestante la sussistenza di determinati requisiti patrimoniali.

REQUISITI

- Per l'esecuzione dei rimborsi di importo superiore a € 30.000,00 non è necessaria la prestazione della garanzia nei confronti dello Stato, essendo sufficiente che la dichiarazione o l'istanza da cui emerge il credito Iva richiesto a rimborso riporti il **visto di conformità** o la **sottoscrizione alternativa** e che sia allegata una **dichiarazione di operatività**, attestante che il contribuente è in possesso dei seguenti requisiti:
 - .. il **patrimonio netto non è diminuito** di oltre il 40%, rispetto alle risultanze contabili dell'ultimo periodo d'imposta;
 - .. la **consistenza degli immobili non è diminuita** di oltre il 40%, rispetto alle risultanze contabili dell'ultimo periodo d'imposta, per cessioni non effettuate nella normale gestione dell'attività esercitata;
 - .. l'attività non è cessata né si è ridotta, per effetto di **cessioni di azienda o di rami d'azienda**;
 - .. non sono state cedute, nell'anno precedente la richiesta di rimborso, partecipazioni per oltre il 50% del capitale sociale (per le società di capitali non quotate);
 - .. sono stati **eseguiti i versamenti dei contributi previdenziali e assicurativi**.

In assenza di presentazione della dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, per i rimborsi relativi a crediti di importo superiore a € 30.000,00 è necessaria la **prestazione della garanzia** patrimoniale. Resta irrilevante, ai fini della determinazione dell'importo da garantire, l'ammontare degli interessi relativi al ritardo nell'esecuzione dei rimborsi in procedura semplificata.

• Soggetto estero

Circ. Ag. Entrate
27.10.2015, n. 35/E

- Può rendere la dichiarazione sostitutiva di atto notorio anche il rappresentante fiscale Iva, nel caso in cui il soggetto titolare del credito sia residente nell'UE o in uno Stato per il quale è in vigore una convenzione internazionale con l'Italia per la produzione dell'atto.

CONTRIBUENTI A RISCHIO

- Per i contribuenti considerati a rischio per gli interessi erariali, ai fini dell'ottenimento del rimborso Iva, permane l'**obbligo di prestare** la garanzia patrimoniale per tutte le istanze di rimborso aventi a oggetto crediti Iva di importo superiore a € 30.000,00.
- Si tratta, in particolare, dei contribuenti che:
 - .. esercitano un'attività d'impresa da **meno di 2 anni**, fatta eccezione per le start up innovative di cui all'art. 25 del D.L. 179/2012;
 - .. nei 2 anni precedenti alla richiesta di rimborso hanno ricevuto **notifica di avvisi di accertamento o di rettifica** dai quali risulti, per ciascun anno, una differenza tra gli importi dichiarati e quelli dovuti superiore:
 - . al 10% degli importi dichiarati, se non superiori a € 150.000;
 - . al 5% degli importi dichiarati, se superiori a € 150.000, ma non superiori a € 1.500.000;
 - . all'1% degli importi dichiarati, se superiori a € 1.500.000;
 - .. richiedono il rimborso del credito Iva emergente all'atto della cessazione dell'attività.

ASSENZA DI VISTO/SOTTOSCRIZIONE

Circ. Ag. Entrate 27.10.2015, n. 35/E

- Nel caso in cui il contribuente abbia chiesto a rimborso Iva annuale senza apporre il **visto di conformità o la sottoscrizione alternativa**, è possibile correggere l'errore o l'omissione mediante **dichiarazione integrativa, da inviarsi entro il termine previsto per la presentazione della dichiarazione relativa al periodo di imposta successivo (art. 2, c. 8-bis D.P.R. 322/1998)**.

MODIFICA IMPORTO CHIESTO A RIMBORSO

Circ. Ag. Entrate 27.10.2015, n. 35/E

- La dichiarazione integrativa, **da presentare entro il termine di presentazione della dichiarazione relativa al periodo di imposta successivo (anziché entro i 90 giorni dalla scadenza del termine naturale)**, può essere utilizzata anche per **modificare l'originaria domanda di rimborso per revocare, in tutto o in parte, l'importo**.
- La dichiarazione integrativa può essere presentata anche al fine di **aumentare l'importo richiesto a rimborso** e ridurre proporzionalmente quanto utilizzabile in compensazione o detrazione.

GRUPPI

Circ. Ag. Entrate 27.10.2015, n. 35/E

- Ai fini delle compensazioni nell'ambito della liquidazione Iva di gruppo si rinvia alle disposizioni in materia di rimborsi, di cui all'art. 38-bis del D.P.R. 633/1972. Pertanto, l'ammontare di € 30.000, rilevante ai fini dell'esonero da formalità, si applica anche per le compensazioni delle eccedenze di credito risultanti dalla dichiarazione della controllante, ovvero dalle dichiarazioni delle controllate, con le somme che avrebbero dovuto essere versate dalle altre società del gruppo.

ESEMPI DI COMPILAZIONE

Esempio n. 1

Rimborsi Iva per prevalenza di operazioni non imponibili

Calcolo della prevalenza di operazioni non imponibili	Caso "A"	Caso "B"
Operazioni non imponibili	€ 100.000,00	€ 40.000,00
Operazioni imponibili	€ 160.000,00	€ 200.000,00
Volume d'affari	€ 260.000,00	€ 240.000,00
% operazioni non imponibili	38%	17%
Diritto al rimborso (se % superiore al 25%)⁽¹⁾	Sì	No

QUADRO VX
DETERMINAZIONE DELL'IVA DA VERSARE O DEL CREDITO D'IMPOSTA

Per chi presenta la dichiarazione con più moduli compilare solo nel modulo n. 01

VX1 IVA da versare					
VX2 IVA a credito (da ripartire tra i righe VX4, VX5 e VX6)					7.000,00
di cui da trasferire al Gruppo IVA (art. 70-bis)					0,00
VX3 Eccedenza di versamento (da ripartire tra i righe VX4, VX5 e VX6)					0,00
Importo di cui si richiede il rimborso					7.000,00
di cui da liquidare mediante procedura semplificata					7.000,00
Causale del rimborso	3	Contribuenti ammessi all'erogazione prioritaria del rimborso		Imposta relativa alle operazioni di cui all'art. 17-ter	0,00
Esonero garanzia					
Attestazione condizioni patrimoniali e versamento contributi					
Il sottoscritto dichiara, ai sensi dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, che sussistono le seguenti condizioni previste dall'articolo 38-bis, terzo comma, lettere a), b) e c):					
<input type="checkbox"/> a) il patrimonio netto non è diminuito, rispetto alle risultanze contabili dell'ultimo periodo d'imposta, di oltre il 40 per cento; la consistenza degli immobili non si è ridotta, rispetto alle risultanze contabili dell'ultimo periodo d'imposta, di oltre il 40 per cento per cessioni non effettuate nella normale gestione dell'attività esercitata; l'attività stessa non è cessata né si è ridotta per effetto di cessioni di aziende o rami di aziende compresi nelle suddette risultanze contabili;					
<input type="checkbox"/> b) non risultano cedute nell'anno precedente la richiesta azioni o quote della società stessa per un ammontare superiore al 50 per cento del capitale sociale;					
<input type="checkbox"/> c) sono stati eseguiti i versamenti dei contributi previdenziali e assicurativi.					
Il sottoscritto dichiara di essere consapevole delle responsabilità anche penali derivanti dal rilascio di dichiarazioni mendaci ai sensi dell'articolo 76 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.					
FIRMA					Mario Alfa

Esempio n. 2

Rimborsi Iva per differenza tra aliquota media su vendite e acquisti

Acquisti di beni e servizi	Imponibile 10%	€ 200.000,00	Iva 10%	(+) € 20.000,00
	Imponibile 22%	€ 500.000,00	Iva 22%	(+) € 110.000,00
	Di cui per beni ammortizzabili	€ 100.000,00	Iva 22%	€ 22.000,00
	Totali Imponibile	€ 700.000,00	Iva a credito	(=) € 130.000,00
Cessioni di beni e servizi	Senza addebito Iva art. 17, c. 6 D.P.R. 633/1972	€ 500.000,00	-----	-----
	Imponibile aliquota 10%	€ 400.000,00	Iva 10%	(+) € 40.000,00
	Imponibile 22%	€ 350.000,00	Iva 22%	(+) € 77.000,00
	Di cui per beni ammortizzabili	€ 80.000,00	Iva 22%	€ 17.600,00
Totali Imponibile + art. 17, c. 6	€ 1.250.000,00	Iva a debito	(=) € 117.000,00	
Credito Iva	Iva a credito - Iva a debito =	€ 130.000,00 - € 117.000,00	(=) €	13.000,00
Aliquota media	Operazioni passive	(130.000 - 22.000) : (700.000 - 100.000)		(=) 18,00%
	Operazioni attive	(117.000 - 17.600) : (1.250.000 - 80.000)		(=) 8,50%
Confronto aliquota media aumentata del 10%	8,50% + (8,50% x 10%) = 9,35%			Inferiore a 18,00%
È possibile chiedere il rimborso del credito Iva annuale ⁽¹⁾ .				

QUADRO VX
DETERMINAZIONE DELL'IVA DA VERSARE O DEL CREDITO D'IMPOSTA

Per chi presenta la dichiarazione con più moduli compilare solo nel modulo n. 01

VX1 IVA da versare					
VX2 IVA a credito (da ripartire tra i righe VX4, VX5 e VX6)					13.000,00
di cui da trasferire al Gruppo IVA (art. 70-bis)					0,00
VX3 Eccedenza di versamento (da ripartire tra i righe VX4, VX5 e VX6)					13.000,00
Importo di cui si richiede il rimborso					0,00
di cui da liquidare mediante procedura semplificata					13.000,00
Causale del rimborso	2	Contribuenti ammessi all'erogazione prioritaria del rimborso		Imposta relativa alle operazioni di cui all'art. 17-ter	0,00
Esonero garanzia					

Il campo non deve essere compilato dai soggetti che hanno partecipato alla liquidazione dell'IVA di gruppo. La presenza dei presupposti per l'esonero dalla prestazione della garanzia di cui ai punti 1) e 4) è segnalata dalla controllante nel prospetto IVA 26/PR mediante la compilazione del quadro VS, campo 8. Il campo non deve essere, altresì, compilato dai contribuenti che hanno applicato gli ISA e, sulla base delle relative risultanze, sono esonerati dall'apposizione del visto di conformità ovvero dalla prestazione della garanzia per i rimborsi per un importo non superiore a € 70.000 annui nonché dai contribuenti che hanno aderito al concordato preventivo biennale. Tale situazione va segnalata barrando la casella "Esonero dall'apposizione del visto di conformità" posta nel riquadro "Firma della dichiarazione" del frontespizio.

Nota⁽¹⁾ Poiché l'importo del credito non è superiore al limite di € 30.000,00, la società può chiedere il rimborso senza prestare la garanzia né apporre il visto di conformità al mod. Iva. La stessa, inoltre, non è di comodo.

CHECK-LIST COMPILAZIONE DICHIARAZIONE IVA

Il modello di dichiarazione annuale Iva 2026, concernente l'anno d'imposta 2025, deve essere presentato nel periodo tra il 1.02.2026 e il 30.04.2026 in forma autonoma. Si evidenzia che nel nuovo modello di dichiarazione Iva 2026, rispetto a quello del 2025, sono stati variati i quadri: VA, VE, VJ e VX.
Si ricorda che la Legge di Bilancio 2026 ha previsto che il divieto di compensazione di crediti nelle deleghe di pagamento, da parte di contribuenti con importi iscritti a ruolo per imposte erariali e relativi accessori, opera per importi superiori a € 50.000 (la previgente soglia era di € 100.000).

PRESENTAZIONE	Modalità telematica	<p>Deve essere effettuata esclusivamente per via telematica.</p> <ul style="list-style-type: none"> Le dichiarazioni presentate tramite un ufficio postale sono da ritenersi redatte su modello non conforme a quello approvato. Si applica, in tale ipotesi, la sanzione da € 250,00 a € 2.000,00. <p>Nel caso di presentazione per via telematica, la dichiarazione si considera presentata nel giorno in cui è trasmessa mediante procedure telematiche e, precisamente, nel giorno in cui è conclusa la ricezione dei dati da parte dell'Agenzia delle Entrate.</p>
	Termini	Tra il 1.02.2026 e il 30.04.2026 .
VERSAMENTO	Unica soluzione	L'iva dovuta in base alla dichiarazione annuale deve essere versata entro il 16.03 di ciascun anno nel caso in cui il relativo importo superi € 10,33 (€ 10,00 per effetto degli arrotondamenti).
	Rateizzazione	<ul style="list-style-type: none"> I contribuenti possono versare in unica soluzione ovvero rateizzare. Le rate devono essere di pari importo; la 1ª rata deve essere versata entro il termine previsto per il versamento dell'iva in unica soluzione. Le rate successive alla prima devono essere versate entro il giorno 16 di ciascun mese di scadenza e, in ogni caso, l'ultima rata non oltre il 16.12. Sull'importo delle rate successive alla prima è dovuto l'interesse fisso di rateizzazione pari allo 0,33% mensile: pertanto, la 2ª rata deve essere aumentata dello 0,33%, la 3ª rata dello 0,66% e così via.
	Entro il termine di versamento previsto per la dichiarazione dei redditi	<p>Il versamento può essere differito alla scadenza prevista per il versamento delle somme dovute in base alla dichiarazione dei redditi, con la maggiorazione dello 0,40% a titolo d'interesse per ogni mese o frazione di mese successivo al 16.03, tenendo conto dei termini di versamento previsti dall'art. 17, c. 1 D.P.R. 435/2001.</p> <p>Pertanto, il versamento rateale è effettuato maggiorando prima l'importo da versare con lo 0,40% per ogni mese o frazione di mese successivi al 16.03 e, quindi, aumentando dello 0,33% mensile l'importo di ogni rata successiva alla 1ª.</p> <p>È, in ogni caso, possibile avvalersi dell'ulteriore differimento del versamento del saldo Iva al termine fissato dall'art. 17, c. 2 D.P.R. 435/2001 (30.07), applicando sulla somma dovuta al 30.06 gli ulteriori interessi dello 0,40%.</p>



[CHECK LIST RACCOLTA DATI DICHIARAZIONE IVA \(COMPILABILE\)](#)



[CHECK LIST RIPARTIZIONE TOTALE ACQUISTI E IMPORTAZIONI \(COMPILABILE\)](#)



[CHECK LIST UTILIZZO CREDITO IVA \(COMPILABILE\)](#)



[CHECK LIST QUADRATURA LI.PE. \(COMPILABILE\)](#)



[CHECK LIST DOCUMENTAZIONE DA ACQUISIRE \(COMPILABILE\)](#)